

Sommario

<i>Buona Pasqua</i>	Pag.	3
<i>Presentazione</i>	“	4
<i>Convegno Nazionale di Studio</i>	“	6
<i>Assemblea Straordinaria</i>	“	8
<i>Assemblea Generale Ordinaria</i>	“	8
<i>La gratuità nella Scuola Elementare Parificata: norme e limiti (P. F. Ciccimarra)</i>	“	9
<i>Il buono scuola per la Scuola Paritaria</i>	“	14
<i>La riforma della Scuola: Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria</i>	“	15
<i>INPDAP e nuovi adempimenti: art. 44, co. 9, L. 326/03 – Denunce mensili obbligatorie (Sr. M. A. Vai)</i>	“	41
<i>L’esenzione ICI e le attività esercitate dagli Enti Ecclesiastici (Dr. P. Saraceno)</i>	“	42
<i>Esenzione ICI – La Cassazione dice: no</i>	“	46
NOTIZIE VARIE	“	53
1. Quote associative 2004	“	53
2. TFR	“	53
CONVENZIONI AGIDAE	“	54
CONSULENZA AGIDAE	“	64

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XVIII - N. 3
MARZO 2004**

DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, D. Gallo,
M. A. Vai, B. Amici, M. F. Chemel,
A. Bertone, P. Moreno, M.
Ippolito, D. Zordan, E. Brambilla,
A. Rizzuto, A. Della Valle, M.
Ganassin, T. Moiraghi**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 – ROMA**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 – 8543837
800 – 991469/800 - 991473
fax: 06/8412310/800 - 991472
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it



Buona Pasqua
Buona Pasqua



*Se dovessimo in qualche modo fotografare lo stato delle relazioni tra gli Istituti e il Fisco, verrebbe quasi la voglia di dire di essere giunti quasi ad una sorta di **resa dei conti**. Chi ha avuto modo di visitare il sito del Ministero delle Finanze, o dell'Economia, è rimasto certamente colpito da un dettaglio informativo intitolato “**la sentenza della settimana**”, dove il Ministero mette in risalto, con evidente compiacimento, un pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, che condannando un Istituto religioso al pagamento dell'ICI su un immobile adibito ad attività diversa da quella di religione e di culto (nella specie, attività ricettiva e sanitaria), dichiara che la pretesa esenzione non spetta poiché l'attività riveste natura commerciale in quanto effettuata dietro un pagamento del servizio prestato.*

La sentenza in questione segue di poco un'altra pronuncia della Commissione Tributaria di La Spezia, la quale, a sua volta, condanna un altro Istituto al pagamento della medesima ICI, basandosi però su un altro presupposto alquanto curioso: la presunta perdita della qualifica di ente non commerciale, ai sensi del D.Lgs. 460/97, solo perché, a suo dire, l'attività avente carattere commerciale risulta prevalente rispetto a quella istituzionale, di comunità religiosa, e dimenticando, quasi provocatoriamente, il fatto che quella stessa norma afferma che in nessun caso l'ente ecclesiastico può perdere la sua fisionomia di ente non commerciale.

*Altri interventi della pubblica autorità si stanno attivando con iniziative analoghe, per cui sarebbe il caso di preavvertire gli Istituti con un evangelico “**estote parati**”, tenetevi pronti, poiché il segnale è stato dato dal massimo organo dello Stato in materia di finanza pubblica. Detto altrimenti, c'è da aspettarsi a breve/brevissimo termine che tutti i Comuni d'Italia, ai quali il “messaggio” è stato inoltrato, assumano le iniziative idonee per gli accertamenti impositivi di tema di finanza locale. E, data la notoria fame di risorse economiche, non mancheranno di abbattersi sugli Istituti associati richieste economiche, con i dovuti arretrati quinquennali, che definire “enormi” (le aliquote variano in media dal 4,5 all'8 per mille sui valori catastali degli immobili) sembrerebbe addirittura ottimistico.*

Questo numero di <Documento AGIDAE> ospita la su citata sentenza della settimana, oltre ad alcune riflessioni sulla pronuncia di La Spezia, perché tutti i gestori, e i superiori ecclesiastici competenti, siano sensibilizzati ad un problema che potrebbe risultare devastante per i già fragili equilibri economici delle nostre Istituzioni e delle nostre attività.

Entrando nel merito della vicenda, è noto che gli enti ecclesiastici si sono sempre ritenuti esentati dall'obbligo del pagamento ICI poiché la legge istitutiva di tale imposta prevedeva, e prevede, tale esenzione per

“gli immobili utilizzati dai soggetti di cui..... e destinati **esclusivamente** allo svolgimento di **attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive**, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222¹ (D.Lgs n. 504/92, art. 7 , lett. i).

*Tra i soggetti beneficiari troviamo gli enti non commerciali, categoria nella quale, anche in forza del ricordato decreto legislativo n. 460/97, troviamo gli enti ecclesiastici. Oggi la Suprema Corte introduce tra i requisiti richiesti la **non commercialità dell'attività**, che, come ben si può controllare non trova riscontro nel dettato della norma impositiva. Di conseguenza, non è più sufficiente essere ente non commerciale, non basta più svolgere nell'immobile in maniera esclusiva una delle attività espressamente previste dalla legge; occorre che l'attività stessa sia non commerciale. La Corte si guarda bene dall'indicare i criteri oggettivi di questa caratteristica, che gode di molta genericità, limitandosi ad affermare che la commercialità è cosa diversa dalla finalità di lucro, che a parere del giudicante, diviene rilevante solo dopo lo svolgimento dell'attività stessa. Pertanto, anche gli enti non commerciali che svolgono le attività predette sono sottoposti all'imposizione ICI. Verrebbe da chiedere alla Corte come sarebbe possibile svolgere, oggi, una di quelle attività senza i requisiti tecnici della commercialità, visto che anche l'assenza del fine di lucro non comporta automaticamente l'esclusione dall'imposta.*

Si ha la sensazione di trovarsi in un ginepraio confuso di norme, e soprattutto di interpretazioni, che potrebbe offrire gli strumenti per colpire pesantemente la situazione già difficile degli enti religiosi. Ne è prova il senso di soddisfazione che traspare apertamente dal sito ministeriale.

Occorre agire con urgenza, prima che sia troppo tardi, sul piano politico-legislativo. Diversamente è facile prevedere un autentico esproprio dei beni ecclesiastici camuffato da motivazioni pseudo-legalistiche.

*Il **Convegno del 23-24 aprile** avrà modo di approfondire queste tematiche e proporre, speriamo, delle soluzioni. **Riforma della scuola, del lavoro, del sistema tributario e dell'assistenza, oltre al tema della formazione e della qualità**, sono le grandi tematiche che caratterizzeranno il nostro Convegno di studi.*

***L'Assemblea elettiva del 25 aprile** concluderà le nostre fatiche in un momento tanto impegnativo. Nel frattempo, la Pasqua del Signore ci aiuti a guardare al futuro con l'animo e gli occhi del Cristo Risorto. Auguri infiniti.*

P. Francesco Ciccimarra

¹ Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette **all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.**

CONVEGNO NAZIONALE DI STUDIO

GLI ENTI ECCLESIASTICI E LE GRANDI RIFORME LEGISLATIVE: SCUOLA – ASSISTENZA - LAVORO-FISCO. QUALI RIFLESSI?

Roma, 23-24 aprile 2004

Aula Magna della Pontificia Università Urbaniana

PROGRAMMA

VENERDÌ 23 APRILE

Presiede:	S.E. REV.MA PROF. VELASIO DE PAOLIS <i>Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica</i>
Ore 15.30:	Prolusione: <i>Gli enti e le attività della Chiesa al servizio della comunità cristiana e della società civile: profili canonistici</i> S.E. REV.MA PROF. VELASIO DE PAOLIS <i>Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica</i>
Ore 16.00:	Relazione: <i>Riforma della scuola al via: principi ed obiettivi del nuovo ordinamento scolastico nel sistema pubblico dell'istruzione: scuola statale e scuola paritaria</i> DOTT.SSA MARIOLINA MOIOLI <i>Direttore Generale MIUR – Responsabile Ufficio della Parità Scolastica</i>
Ore 17.00:	Relazione: <i>L'attività socio-assistenziale tra legislazione statale e normative regionali: principi e conseguenze del decentramento delle competenze</i> DOTT.SSA EMANUELA DE SANCTIS LUCENTINI <i>Direttore Generale Ministero della Salute</i>
Ore 18.00:	Intervento: <i>Il momento difficile dell'economia e la gestione delle attività: ruolo e funzione degli Istituti di Credito</i> DOTT. ERNETO TANSINI <i>Vice Direttore Generale della Banca Popolare di Milano</i>
Ore 18.30:	Dibattito

SABATO 24 APRILE	
<i>Presiede:</i>	P. ANTONIO PERRONE <i>Presidente FIDAE</i>
Ore 9.00:	Relazione: <i>Riforma della scuola e riflessi sulla gestione contrattuale, economica e organizzativa delle scuole non statali</i> PROF. P. FRANCESCO CICCIMARRA <i>Pontificia Università Urbaniana</i>
Ore 10.00:	Relazione: <i>Lavoro a progetto, occasionale, a chiamata: profili applicativi delle nuove tipologie di rapporto di lavoro nella gestione delle attività degli enti</i> AVV. ARMANDO MONTEMARANO <i>Consulente legale AGIDAE</i>
Ore 10.45:	INTERVALLO
Ore 11.00:	Relazione: <i>Il trattamento degli enti ecclesiastici e delle loro attività nel contesto della riforma tributaria: problemi e prospettive</i> ON. PROF. MAURIZIO LEO <i>Vice Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati</i>
Ore 12.00:	Relazione: <i>I riflessi del decentramento nel rapporto tra Enti Locali (Comuni) ed enti ed istituzioni ecclesiastici in materia amministrativa e fiscale (ICI)</i> DR. ANGELO RUGHETTI <i>Direttore Generale Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI</i>
Ore 12.45	DIBATTITO
Ore 13.30:	Pranzo offerto dalla PELLEGRINI SPA
Ore 15.00:	Relazione: <i>Formazione continua e riqualificazione del personale: gli orientamenti dell'Europa e le attuazioni nazionali</i> ON. AVV. PASQUALE VIESPOLI <i>Sottosegretario di Stato al Ministero del Welfare</i>
Ore 16.00:	Relazione: <i>La certificazione di qualità delle attività gestite dagli enti ecclesiastici nel quadro della prassi e della normativa vigenti. Le prospettive per la scuola, l'assistenza, l'accoglienza</i> DOTT. ING. LORENZO THIONE <i>Presidente del SINCERT</i>
Ore 17.00:	<i>Conclusioni</i>

Assemblea Straordinaria

Il Consiglio Direttivo Nazionale AGIDAE, nelle riunioni del 30 ottobre, 20 dicembre 2003 e 7 febbraio 2004, ha deliberato alcune modifiche allo Statuto che dovranno essere sottoposte per ratifica all'Assemblea Straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 12 dello stesso.

L'Assemblea straordinaria è fissata per il giorno 25 aprile 2004, a Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana, in Via Urbano VIII, 16, in prima convocazione alle ore 8.30 ed in seconda alle ore 9.00.



Il 25 aprile 2004, conclusa la fase straordinaria, in ottemperanza alle norme statutarie AGIDAE, è convocata

L'Assemblea Generale Ordinaria

chiamata agli adempimenti previsti dall'art. 11 dello Statuto:

1. elezione del Consiglio Direttivo Nazionale;
2. deliberazione delle attività da svolgere per raggiungere gli scopi dell'Associazione;
3. approvazione del bilancio presentato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
4. ratifica di eventuali accordi raggiunti con le OO.SS. per i CCNL;
5. ratifica di emendamenti apportati al Regolamento attuativo dello Statuto.

Nel corso dell'Assemblea sono previsti gli interventi del Presidente Nazionale in carica, della Segretaria Nazionale in carica e del Tesoriere Nazionale in carica.

LA “GRATUITA’”

NELLA SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

NORME E LIMITI

Francesco Ciccimarra

Negli ultimi tempi sono state avanzate singolari richieste a livello di famiglie e di qualche amministrazione scolastica periferica, tendenti a richiedere alla scuole elementari parificate la totale gratuità della frequenza degli alunni, reputando, di conseguenza, illegittima da parte dei gestori l'imposizione di un contributo o di una retta a carico delle famiglie. Onde evitare inutili quanto dannosi conflitti tra istituzioni scolastiche e famiglie ci pare opportuno richiamare la normativa di riferimento.

1. La scuola elementare *parificata* fu istituita nell'ormai lontano 1926 con il Regio Decreto n. 1125, che all'art. 3 così recitava: “*Scuole elementari tenute da corporazioni, associazioni ed enti morali possono, mediante apposita Convenzione, essere accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle amministrazioni scolastiche o dei comuni, a condizione che le medesime siano aperte al pubblico e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti, e che agli insegnanti sia corrisposto lo stipendio legale.....*”.

Tale articolo venne successivamente recepito senza modifiche nell'art. 95 del *Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione*, approvato con il R.D. n. 577 del 5 febbraio 1928^{2[1]}. Le scuole parificate, quindi, si caratterizzarono come scuole:

- riconosciute a sgravio totale o parziale dell'amministrazione scolastica;
- gestite da enti, associazioni, corporazioni;
- aperte al pubblico;
- mantenute in conformità alla legge e ai regolamenti;
- con personale insegnante retribuito con stipendio legale;
- regolamentate da apposita Convenzione con il Provveditore.

Nessun accenno fu fatto dal legislatore alla gratuità della frequenza degli alunni.

^{2[1]} Cfr. G.U. 23.04.1928, n. 95, Serie Generale.

2. Il Regolamento di attuazione del citato Regio Decreto n. 577, emanato con il R.D. 26 aprile 1927 n. 1297, precisa ulteriormente, all'art. 156, che l'accettazione di scuole "a sgravio" è subordinata alla condizione che questa sia:

- aperta alla generalità degli abitanti di una determinata località;
- **gratuita;**
- risponda alle prescrizioni della legge e dei regolamenti ministeriali in materia di programmi, orari e ordinamenti;
- allocata in ambienti idonei e convenientemente arredati.

Per gli insegnanti l'art. 157 prevede che essi debbano essere "assunti e retribuiti dagli enti" gestori ^{3[2]}, a conferma del fatto che la sussistenza della Convenzione con il Provveditore non trasforma la natura dell'ente e dei rapporti lavoro, che restano di tipo strettamente privatistico ^{4[3]}.

Quanto alla Convenzione, il Regolamento stabilisce che essa deve comunque prevedere:

- a) il numero delle classi "a sgravio", cioè parificate;
- b) il numero degli insegnanti;
- c) il contributo dello Stato, nei limiti dello stanziamento di bilancio e l'epoca del versamento.

Il "contributo" statale, che costituiva la premessa alla gratuità della frequenza, era rapportato esclusivamente al numero dei docenti e al numero delle classi. Lo Stato, in altri termini, si impegnava a rimborsare parzialmente (mediante il contributo, appunto) i gestori per il servizio del personale docente; nulla, invece, prevedeva per i non docenti e per i costi generali di funzionamento, lasciando che di tutto ciò si occupasse e preoccupasse la scuola stessa. Di qui la prassi con-

^{3[2]} Art. 157: "Gli insegnanti delle scuole, di cui all'art. precedente, debbono essere cittadini italiani, avere condotta morale incensurata e possedere il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare. Essi sono assunti e retribuiti dagli enti che mantengono le scuole; la loro carriera ed il modo di cessazione dall'ufficio debbono essere disciplinati da apposito regolamento".

^{4[3]} Cass. civ., sez. Unite, 16-06-1983, n. 4111 - Pres. MOSCONE C - Rel. QUAGLIONE G - P.M. CORASANITI A (CONF)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere - Dipendenti di un istituto privato di istruzione ancorché riconosciuto come scuola parificata o pareggiata - Controversie inerenti al rapporto di lavoro - Giurisdizione dell'a.g.o. - *Istruzione e scuole. Scuole private.*

"La controversia inerente al rapporto di lavoro dei dipendenti di un istituto privato d'istruzione (nella specie, istituto tecnico commerciale Luigi Bocconi) spetta alla cognizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui l'istituto medesimo sia stato riconosciuto con atto amministrativo come scuola parificata o pareggiata, trattandosi di circostanza rilevante al fine della regolamentazione dell'attività scolastica, anche sotto il profilo della validità degli studi seguiti e degli esami svolti, nonché al fine dell'assoggettamento a vigilanza da parte degli organi dello Stato, ma non idonea a conferirgli natura di ente di diritto pubblico, né, quindi, a trasformare in rapporto di pubblico impiego il suddetto rapporto di lavoro." Nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. Unite, 29.10.1982, n. 5672; Cass. Sez.Un., 29.04.1977, n. 1661.

solidata nelle scuole elementari parificate: mentre per l'insegnamento curricolare (rimborsato seppure parzialmente dal contributo statale) nessuna retta è stata mai chiesta alle famiglie degli alunni, per tutti gli altri costi e servizi aggiuntivi si è dovuto esigere un **contributo di funzionamento**.

3. L'impostazione su richiamata è rimasta inalterata sino ad oggi. La stessa Legge 5 giugno 1990 n. 148 (*"Riforma dell'ordinamento della scuola elementare"*) ha lasciato immutato l'impianto normativo della scuola parificata, limitandosi a richiamare il principio dell'obbligo di adottare i programmi e gli orari delle scuole elementari statali^{5[4]}.

Il criterio della *gratuità parziale* è stato ribadito con l'O.M. n. 215/1992, nella quale espressamente si ricorda che le attività eccedenti l'orario curricolare di insegnamento **possono non essere gratuite**. E lo schema di *Convenzione*, concordato tra il MIUR e l'AGIDAE, riporta all'art. 1, lett. d), il medesimo criterio: l'ente gestore si obbliga a garantire la frequenza gratuita agli alunni *nei limiti dell'orario settimanale delle attività didattiche*. **Tutto il resto non è gratuito**, ma rappresenta un onere per i beneficiari del servizio scolastico. Nessuno può seriamente pensare che i costi della scuola, salvo gli importi derivanti, spesso con molto ritardo, dal contributo statale, debbano ricadere sull'ente gestore. Sarebbe del tutto illogico e comunque non previsto da alcuna norma giuridica vigente. Lo Stato, tramite la convenzione, assicura la copertura *parziale di una parte del personale docente*, non di tutto.

Per il resto:

- attività di sostegno all'handicap,
- attività integrative,
- segreteria,
- amministrazione,
- riscaldamento,
- personale non docente,
- laboratori informatici e linguistici,
- palestre sportive,
- attività di accoglienza,
- trasporto,
- mensa,
- pulizie,
- utenze,
- manutenzione ordinaria e straordinaria,
- attrezzature,

il problema economico resta, purtroppo, a carico delle famiglie che scelgono la scuola parificata al posto della scuola statale.

^{5[4]} *"La scuola elementare parificata è tenuta ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento delle scuole elementari statali"* (art. 14, co 1).

Tutto ciò è stato autorevolmente confermato dalla giurisprudenza amministrativa ai massimi livelli, che, in una recente sentenza del Consiglio di Stato, ha ricordato che la gratuità prevista dalla legge si riferisce esclusivamente al *servizio scolastico in senso stretto*, ossia di *insegnamento e non anche alle altre attività e agli altri servizi offerti dagli istituti scolastici e che i legali rappresentanti degli alunni (genitori) intendono accettare*^{6[5]}.

Parità e parifica

Anche la legge 62/2000 sulla parità scolastica stabilisce che le scuole paritarie sono obbligate ad accogliere chiunque ne faccia domanda e ne accetti il progetto educativo^{7[6]}. Ciò tuttavia non significa che esse sono obbligate ad accettare coloro che non intendono contribuire economicamente con il pagamento della retta scolastica. E' chiaro infatti che sia la normativa sulla parifica sia quella sulla parità, al di là delle enunciazioni di principio, non hanno adeguatamente affrontato il tema della "gratuità" per coloro che esercitano il diritto di scegliere una scuola non statale per i propri figli. Ciò ha determinato delle interpretazioni alquanto singolari sia da parte di qualche rappresentante dell'autorità scolastica, che pretende l'assoluta gratuità della frequenza scolastica o, ad esempio, l'attribuzione al gestore dei costi degli insegnanti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, come se il costo dell'assistenza sociale dovesse scaricarsi sulla scuola, sia da parte di qualche famiglia che esige di non pagare alcun tipo di contributo economico solo perché la

^{6[5]} Cons. Stato, sez. SI, 30-11-2000, n. 459 - Pres. Carboni R - Est. Mammana V - Regione Sicilia c. Associazione M.d.R. Scuola - Scuola elementare - Scuola elementare parificata - Gratuità
"La gratuità che, a norma dell'articolo 156 del regolamento emanato con r.d. 26 aprile 1928 n. 1297, costituisce condizione per la parificazione delle scuole elementari aperte da privati, da enti o associazioni, prevista dall'articolo 2 del r. d. 20 giugno 1935, n. 1196 (già "ammissione a sgravio" secondo l'articolo 95 del t. u. sull'istruzione elementare emanato con r.d. 5 febbraio 1928 n. 577), si riferisce al **servizio scolastico in senso stretto ossia d'insegnamento**, che il soggetto privato s'impegna a svolgere in modo conforme al servizio pubblico di Stato **e non anche a tutte le prestazioni accessorie** - come mensa, trasporto, doposcuola, attività ginniche e musicali ulteriori rispetto a quelle prescritte dai programmi, intrattenimenti - che il soggetto privato intenda offrire e la cui offerta i legali rappresentanti degli alunni intendano accettare. Pertanto è illegittimo il provvedimento di revoca della parificazione motivato con il fatto che il soggetto gestore della scuola richiede un contributo agli alunni che intendano servirsi di tali prestazioni accessorie".

^{7[6]} Legge 10-03-2000, n. 62, art. 1:

3..... *Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap*.....

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

scuola prescelta è una scuola *parificata e paritaria*.

Il bilancio della scuola paritaria

L'obbligo della formazione e della pubblicazione del *bilancio*, previsto per le scuole paritarie, anche parificate, contribuisce ad introdurre un elemento di chiarezza nella misura in cui pone a disposizione di tutti gli interessati: famiglie, dipendenti, autorità scolastica, i dati relativi all'andamento economico della scuola. Per le scuole elementari parificate sarà agevole riscontrare da un lato la totalità dei costi della scuola, e dall'altro l'importo complessivo del contributo statale: non resterà che calcolare la differenza costi-ricavi e fissare il **contributo a carico delle famiglie**, le quali se non vorranno assoggettarsi a tali oneri non avranno altra scelta che iscrivere i propri figli alla scuola statale. Altre operazioni non sono ipotizzabili. Nessuno infatti può pretendere di far gravare sul gestore i costi della scuola non coperti dal contributo statale.

Diverse considerazioni vanno fatte per le altre tipologie di scuole paritarie, per quelle scuole che non ricevono direttamente alcun contributo pubblico. In questo caso potrà parlarsi di vera e propria **retta scolastica**, nel senso che la totalità dei costi dovrà ripartirsi tra le famiglie degli alunni.

Conclusioni

Le norme vigenti e la giurisprudenza amministrativa confortano la prassi consolidata in ordine al diritto dei gestori delle scuole elementari parificate di richiedere alle famiglie degli alunni un "**contributo**" economico per il servizio scolastico offerto, atteso che lo Stato, attraverso lo strumento della convenzione, garantisce esclusivamente una *copertura parziale del costo di alcuni docenti*.

Nel quadro della riforma e dell'autonomia scolastica gli istituti offrono, oltre alle discipline curricolari, una serie di attività e di servizi, che certamente non sono coperti dal contributo ministeriale e che, di conseguenza, non possono che ricadere sugli utenti.

Occorre rifuggire da una sorta di *ipocrisia istituzionale* per la quale da un lato l'autorità scolastica pretende una *dichiarazione di gratuità*, guardandosi bene però dal precisare i limiti di questa, e dall'altro si evidenzia il timore dei gestori di dichiarare la verità delle cose, e cioè la non gratuità totale del servizio scolastico reso. In uno Stato di diritto è bene che le situazioni giuridiche siano chiare per tutti, per i gestori e per l'autorità scolastica.

Non è certo colpa dei gestori se oggi in Italia la scuola non statale non è gratuita per nessuno, e che la libertà di scelta dell'istruzione ha purtroppo un costo che, pur variando secondo le diverse tipologie di scuole, tuttavia resta con tutta la sua problematicità. Nell'attuale ordinamento scolastico scuole non statali del tutto gratuite non possono oggi sussistere, salvo che non si intenda scaricare su altri soggetti, diversi dagli utenti, i costi del servizio didattico.

Il *bilancio della scuola paritaria* è senza dubbio uno strumento di chiarezza per tutti: per i gestori, che non hanno nulla da nascondere; per le famiglie, che possono rendersi conto del costo della scuola; per l'autorità scolastica, che può agevolmente controllare anche i risvolti economici di quella parità che proprio non c'è.

IL BUONO SCUOLA
PER LA SCUOLA PARITARIA

In seguito agli accertamenti effettuati dal MIUR, sono risultati 104.288 gli alunni delle scuole paritarie aventi diritto al buono scuola, secondo le disposizioni del Decreto 28 agosto 2003.

Essi sono così suddivisi:

- | | |
|---|--------|
| • Scuole elementari paritarie non parificate: | 26.630 |
| • Scuole medie paritarie | 60.054 |
| • Scuole Secondarie Sup. Paritarie (I anno) | 17.604 |

Tot. **104.288**

Il contributo è stato così ripartito:

- Euro 235,00: per la scuola elementare
- Euro 280,00: per la scuola media
- Euro 376,00: per il primo anno delle superiori.

Il pagamento viene erogato agli aventi diritto in base alla regolarità dell'iscrizione e all'avvenuto pagamento della relativa retta scolastica.

N.B. Gli alunni delle scuole elementari parificate non ricevono il bonus in quanto tali scuole beneficiano già di un contributo statale per ciascuna classe.

LA RIFORMA DELLA SCUOLA:

SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

DECRETO LEGISLATIVO 19 FEBBRAIO 2004, n. 59

(pubblicato in "GazzettaUfficiale" n. 51 del 2 marzo 2004 - Suppl. Ord. n. 31)

Omissis;

CAPO I SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 1

Finalità della scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psico-motorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. E' assicurata la generalizzazione del-

l'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.

3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.

Art. 2

Accesso alla scuola dell'infanzia

1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 3

Attività educative

1. L'orario annuale delle attività edu-

cative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito l'organico di istituto.

4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.

CAPO II PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Art. 4

Articolazione del ciclo e periodi

1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il

primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.

3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.

4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.

5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.

6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.

CAPO III SCUOLA PRIMARIA

Art. 5

Finalità

1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la

lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

Art. 6 **Iscrizioni**

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 7 **Attività educative e didattiche**

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme condordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative

per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in

costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.

7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.

9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.

Art. 8

La valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, so-

no affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica.

Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

CAPO IV SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 9

Finalità della scuola secondaria di primo grado

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzio-

ne sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Art. 10

Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le

istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tu-

torato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

Art. 11

Valutazione, scrutini ed esami

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.

4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato.

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il

30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.

7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12

Scuola dell'infanzia

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la receptività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei

comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.

2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A (*cfr* www.istruzione.it).

Art. 13

Scuola primaria

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 2.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-

2005, la terza, la quarta e la quinta classe.

3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B (*cfr* www.istruzione.it), facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D (*cfr* www.istruzione.it).

Art. 14

Scuola secondaria di primo grado

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.

2. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C (*cfr* www.istruzione.it), facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D.

3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, come definito dall'articolo 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.

4. In attesa dell'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed or-

ganizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto.

5. Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall'art. 9 e dall'art.10.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.

Art. 15

Attività di tempo pieno e di tempo prolungato

1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 16

Frequenza del primo ciclo dell'istruzione

1. Restano in vigore, in attesa dell'ema-

nazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.

Art. 17

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito dall'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la provincia autonoma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione, relative al primo ciclo dell'istruzione avviate sulla base della predetta intesa a decorrere dal 1° settembre 2003.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di

12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 19

Norme finali e abrogazioni

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni "scuola dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado".

3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.

4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.

5. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 100, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 99" sono soppresse;

b. all'articolo 183, comma 1, le parole: "a norma dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 febbraio 2004

Omissis.

LA CIRCOLARE APPLICATIVA

Circolare MIUR N. 29 – PROT. N. 464 – del 5 marzo 2004

Oggetto: Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni.

Come è noto alle SS.LL., nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, nel prossimo anno scolastico dovrà trovare attuazione, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nella scuola dell'infanzia, in tutte le classi della scuola primaria e nella prima classe della scuola secondaria di primo grado.

In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo a realizzare, in una linea di continuità rispetto agli interventi posti in essere nei due decorsi anni scolastici, una serie di azioni e di misure di supporto, di indirizzo e di chiarimento, intese a sostenere, nella maniera più idonea e collaborativa, l'impegno degli uffici dell'Amministrazione, delle istituzioni scolastiche e delle relative componenti, degli operatori, delle famiglie, degli enti locali e dei soggetti a vario titolo interessati e coinvolti in questa prima delicata fase di avvio della riforma.

Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la presente circolare, con la quale:

- *si richiamano alcuni aspetti significativi della riforma;*
- *si impartiscono istruzioni e in-*

dicazioni, con riferimento alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, sulla portata e sugli ambiti di alcuni istituti ed attività, al fine di dirimere eventuali incertezze interpretative e di creare le condizioni per una uniforme applicazione delle norme del decreto legislativo;

- *si pongono a confronto le linee d'impianto e le articolazioni orarie del nuovo ordinamento con quelle dell'ordinamento previgente, al fine di individuare ed evidenziare le corrispondenze e le compatibilità;*

- *si pone in rilievo l'importante ruolo delle istituzioni scolastiche autonome con riferimento ai contenuti pedagogici e didattici dei piani di studio, ai livelli di prestazione, agli obiettivi specifici di apprendimento di cui alle Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati, d'ora in poi denominati Indicazioni Nazionali (allegati A, B e C al decreto), nonché al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del Primo ciclo di istruzione, d'ora in poi denominato Profilo (allegato D al decreto).*

Con specifico riguardo all'autonomia scolastica si evidenzia che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce alla stessa, nell'ambito e in funzione delle finalità del sistema scolastico nazionale, un riconoscimento di rango primario.

La riforma, prevista dalla legge di delega n. 53/2003 e dal primo decreto legislativo di applicazione, dà

contenuto sostanziale a tale riconoscimento, in quanto pone le istituzioni scolastiche al centro del sistema educativo di istruzione e formazione, rimettendo alla loro capacità organizzativa e didattica il raggiungimento degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento attraverso la personalizzazione dei piani di studio.

Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla consapevole e partecipata adozione delle Indicazioni nazionali, i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla configurazione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e riconosce ai docenti una responsabilità di scelte che ne valorizza il profilo professionale.

Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compito di dare efficace attuazione ai principi fondamentali ed alle norme generali definiti nel sistema di istruzione, secondo modalità e criteri ispirati alla più ampia flessibilità, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999 sull'autonomia didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente, garantendo l'unità del sistema nazionale di istruzione e assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento ai quali si è fatto sopra riferimento.

Aspetti significativi del provvedimento legislativo

- Il motivo ispiratore del provvedimento legislativo, in coerenza con le finalità della citata legge n. 53/2003, è quello di dar vita ad una scuola autonoma, di qualità, in linea con i parametri europei, in grado di recepire le

vocazioni e le attese degli alunni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie, di valorizzare l'impegno e le capacità professionali dei docenti.

- Il sistema educativo di istruzione e formazione, così come prefigurato dalla legge di delega n. 53/2003 e dal decreto legislativo, attraverso il Profilo, le Indicazioni nazionali, il Piano dell'offerta formativa, i Piani di studio personalizzati (d'ora in poi denominati Piani di studio) e la risposta alle prevalenti richieste delle famiglie, si caratterizza per la sua flessibilità e capacità di recepire ed interpretare i bisogni, le vocazioni e le istanze, sia dei singoli che delle diverse realtà nelle quali le istituzioni scolastiche si trovano ad operare.

- Un ruolo particolare in tale contesto assume la funzione tutoriale, i cui compiti vengono finalizzati alla migliore realizzazione degli obiettivi formativi dei singoli studenti.

- L'orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione comprende un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo opzionale per le famiglie degli alunni (obbligatorio per l'istruzione scolastica nell'ambito delle opportunità esistenti), al quale si aggiunge eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio di mensa e di dopo mensa.

- I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa.

- Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa, con il Profilo, nonché con le

soluzioni organizzative e didattiche delle scuole, da ricomprendere, tra l'altro, nell'ambito delle risorse di organico assegnate alle medesime.

- Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di creare le condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali.

- Gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati nelle Indicazioni Nazionali relative alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado sono adottati, ai sensi del decreto legislativo, in via transitoria e fino all'emanazione dei regolamenti governativi previsti dal decreto stesso.

- Il primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituisce la prima fase in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, ha carattere unitario, ferma restando la specificità dei due segmenti relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.

- Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articola in periodi didattici. Più esattamente la scuola primaria si articola in un primo anno di collegamento con la scuola dell'infanzia e in due successivi periodi biennali; la scuola secondaria di I grado in un periodo biennale e in un terzo anno conclusivo e di orientamento.

- La valutazione degli alunni:

- viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico successivo;
- è unitariamente riferita ai li-

velli di apprendimento conseguiti dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali;

- riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento.

- Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.

- Il primo ciclo, che ha configurazione autonoma rispetto al secondo, si conclude con l'esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo e condizione per accedere al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.

- L'attività laboratoriale costituisce in generale una metodologia didattica da promuovere e sviluppare nei diversi momenti ed articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un quadro didattico e organizzativo unitario. Essa, in particolare, viene assunta quale modalità operativa necessaria per la realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti.

- Il processo di personalizzazione degli interventi formativi, previsto per l'intero percorso scolastico di ciascun alunno, trova la sua concreta espressione nell'impiego del Portfolio delle competenze (d'ora in poi denominato Portfolio), costituito dalla documentazione essenziale e significativa delle esperienze formative dell'alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento e valutazione del medesimo. Il Portfolio, al cui aggiornamento concorre l'équipe dei docenti, d'intesa con la famiglia, viene gestito nel contesto

delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione tutoriale.

- Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro, come già attualmente previsto, in istituti comprensivi, che includono anche le scuole statali dell'infanzia esistenti nello stesso territorio.

Significato ed ambiti di alcuni istituti ed attività della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

1- Scuola dell'infanzia

(articoli 1, 2, 3 e 12 del Decreto legislativo)

Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal decreto legislativo sono quelli relativi a:

- anticipi delle iscrizioni;
- nuove professionalità e modalità organizzative;
- orari di funzionamento;
- Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative.

1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e 12)

Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo prevede, in via generale, che alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all'esistenza

delle seguenti condizioni:

- esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
- disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in materia di organici;
- assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte del Comune, nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.

1.2 - Nuove professionalità e modalità organizzative (articolo 12)

Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche delle richieste di iscrizione, l'attuazione degli anticipi va realizzata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più volte citato, in forma di sperimentazione, prevedendo anche nuove professionalità e modalità organizzative. Trattasi di misure di sostegno che, nella fase di avvio degli anticipi, non hanno natura strutturale e carattere di definitività.

Nella considerazione che le citate professionalità e modalità possano concretare l'esigenza di istituire nuovi profili professionali del personale scolastico e che, comunque, sono destinate ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste, nonché su modelli e

soluzioni organizzative del lavoro, si darà sollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi dell'articolo 43 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi.

Nell'ottica suddetta si sta procedendo alla rilevazione dei dati relativi alla consistenza delle richieste di iscrizione anticipata, al fine di verificare l'effettiva entità del fenomeno e quantificare le conseguenti necessità in termini di risorse da impiegare.

Sempre in vista dell'attuazione degli anticipi, si sta esaminando, tra l'altro, la possibilità di incrementare le dotazioni in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, sulla base di parametri da individuare ai fini dell'incremento stesso.

Il processo di attuazione degli aspetti della riforma prima richiamati sarà comunque accompagnato da azioni di formazione del personale in servizio a vario titolo interessato, al fine di realizzare una mirata qualificazione dello stesso e la diffusione dei modelli e delle esperienze più significative.

1.3 - Orario di funzionamento (articolo 3)

L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo prevede un orario di funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1700 ore. Rimane affidato all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche il compito di definire, sulla base dei progetti educativi, i quadri-orario settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie.

Del ruolo assegnato alle famiglie nella richiesta del tempo scuola nella sua estensione minima o massima, si è fatto cenno nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento legislativo, al quale pertanto si rinvia.

All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella scansione settimanale si può considerare compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane all'anno, possono essere delineati, a titolo indicativo ed in corrispondenza con quelli preesistenti, modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo attivato per la sola fascia antimeridiana di 25 ore, ad un servizio medio di 40 ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore.

A riprova di quanto sopra precisato, si ritiene opportuno porre a confronto questa nuova previsione di orario di funzionamento con quella adottata dalle istituzioni scolastiche secondo le norme previgenti.

In base alle citate norme previgenti:

- l'orario normale di funzionamento era definito su base giornaliera di 8 ore, corrispondenti a 40 ore settimanali, con la generalizzata chiusura del sabato. Su base annuale (35 settimane) tale orario corrispondeva a 1400 ore annue;
- poco diffuse (circa il 9% del totale delle sezioni funzionanti) erano le sezioni a orario ridotto per 5 ore al giorno, corrispondenti a 25 ore settimanali, pari a 875 ore annue;
- ancor meno diffuso (inferiore all'1%) era il fenomeno delle sezioni funzionanti per 10 ore giornaliere, pari a 50 ore settimanali, corrispondenti a 1750 ore annue.

SITUAZIONI ORARIE A CONFRONTO

	Orario normale - medio		Orario minimo		Orario massimo	
Ordinamenti	Annuo	Settimanale	Annuo	Settimanale	Annuo	Settimanale
Riforma	1.400	40	875	25	1.700	48/49
Norme previgenti	1.400	40	875	25	1.750	50

1.4 - Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative (articolo 12 e Allegato A)

L'articolo 12 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare con regolamento governativo previsto dal decreto legislativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni nazionali per i Piani personalizzati, allegate al medesimo provvedimento.

Nel suggerire, pertanto, l'opportunità di un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su taluni aspetti significativi dello stesso.

Le Indicazioni recano un'articolata rassegna delle prestazioni che le scuole sono chiamate ad assicurare, sia per garantire l'unità nazionale del sistema educativo, che per consentire alle bambine e ai bambini di sviluppare, in termini adeguati alla loro età, tutte le dimensioni della loro personalità. L'elencazione degli obiettivi specifici di apprendimento sotto i titoli "il sé e l'altro", "corpo, movimento, salute", "fruizione e produzione di messaggi", "esplorare, conoscere e progettare" non ha valore prescrittivo.

Si tratta, cioè, di descrizioni di attività che il docente, attraverso la valorizzazione della propria autonomia professionale, è chiamato a modulare nella sua azione didattica ed educativa in relazione ai bisogni, alle capacità ed al grado di autonomia e di apprendi-

mento di ciascun bambino e in coerenza con la personalizzazione del processo formativo.

Va aggiunto, inoltre, che gli obiettivi specifici di apprendimento, anche se presentati nelle Indicazioni in maniera analitica, sono tra di loro strettamente correlati, in quanto obbediscono ad una visione unitaria dell'intervento educativo.

Un'altra innovazione, sulla quale sembra opportuno richiamare l'attenzione, attiene alla necessità di documentare, in collaborazione con le famiglie, in una logica storico-narrativa ed anche al fine di favorire la continuità con il primo ciclo di istruzione, lo sviluppo del processo educativo ed i livelli di autonomia dei singoli bambini, in relazione al Profilo educativo a conclusione della scuola dell'infanzia (documento in corso di elaborazione). Per un maggiore approfondimento di tali aspetti, si richiamano le riflessioni contenute nelle Indicazioni nazionali nello specifico paragrafo "Il Portfolio delle competenze individuali".

Rimane affidato alle istituzioni scolastiche il compito di realizzare nella maniera più idonea il nuovo impianto educativo delineato dal decreto legislativo, utilizzando efficacemente le risorse di organico loro assegnate.

2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del decreto legislativo)

Si indicano, di seguito, gli isti-

tuti e le attività più significativi, disciplinati dal decreto legislativo:

- anticipi delle iscrizioni;
- orari di funzionamento;
- consistenze di organico;
- funzione tutoriale;
- valutazione degli alunni;
- piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.

2.1 - Anticipi delle iscrizioni (articolo 6)

Si premette che l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo ribadisce il principio, già affermato dalla legge di delega n. 53/2003, secondo cui le bambine e i bambini assolvono il diritto-dovere all'istruzione a 6 anni, da compiere entro il 31 agosto dell'anno che precede quello scolastico di riferimento.

Con tale precisazione si intendono superate le ricorrenti incertezze interpretative, legate alla generica formulazione dell'articolo 143 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordine al compimento dell'età di accesso alla scuola dell'obbligo.

Costituisce innovazione di notevole rilievo la previsione dell'ammissione anticipata alla prima classe delle bambine e dei bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (articolo 6 comma 2 del decreto). È, però, opportuno precisare che la data del 30 aprile attiene all'applicazione a regime degli anticipi. Per l'anno scolastico 2003/2004 l'anticipo ha riguardato, invece, le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi al 2003/2004 il decreto prevede, all'articolo 13, comma 1, che "può essere consentita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al limite temporale del 30 aprile di cui all'art. 6, comma 2".

Per l'anno scolastico 2004/2005, con riferimento a quanto reso noto con la citata circolare n. 2/2004 e per le ragioni nella stessa esplicitate, il termine rimane fissato al 28 febbraio, analogamente a quanto stabilito per l'anno scolastico 2003/2004.

La legge n. 53/2003 destina appositi stanziamenti al finanziamento degli oneri occorrenti per la istituzione di nuove classi e di nuovi posti di insegnamento conseguenti all'attuazione degli anticipi.

2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7)

Il decreto legislativo più volte citato prevede, all'articolo 7, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta.

Come per la scuola dell'infanzia, il monte ore di lezione è determinato su base annua, mentre rimane demandata all'autonomia organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione dello stesso durante l'anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, tenuto conto delle previsioni del Piano dell'offerta formativa, organizzano in coerenza con il Profilo e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, insegnamenti e attività per ulteriori 99 ore annue (articolo 7, comma 2), corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa opzionale per le famiglie degli

allievi e la cui frequenza è gratuita.

Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.

Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie, con la precisazione che tali scelte, da esprimere all'atto delle iscrizioni, utilizzando l'apposito modulo (identico a quello degli anni precedenti), dovessero riguardare il solo orario obbligatorio o, in aggiunta, anche quello facoltativo opzionale.

Inoltre, con la succitata circolare, nel rinviare a titolo orientativo agli assetti didattici e organizzativi esistenti, si faceva riserva di fornire ulteriori, più dettagliate istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore l'impianto ordinamentale e i contenuti dei piani di studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni ad esso allegate.

Alla luce di quanto previsto dal decreto di cui trattasi e dalle suddette Indicazioni nazionali, è ora possibile sciogliere la riserva sopra richiamata.

Ne consegue che, per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti, valutate le prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modulare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 7, comma 2 del decreto).

In tale ottica, le istituzioni sco-

lastiche attiveranno le iniziative più opportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, le opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni, hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo

Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni articoleranno l'offerta formativa secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale; per l'organizzazione del tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.

Le istituzioni scolastiche, nell'adeguare, attraverso i competenti organi collegiali, il Piano dell'offerta formativa al Profilo e alle Indicazioni nazionali, potranno disporre per ciascuna classe, per l'anno scolastico 2004/2005, di un orario settimanale pari a 30 ore, comprensive dell'orario obbligatorio di 27 ore settimanali e delle ulteriori 3 ore settimanali, facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per le scuole.

La scelta dell'orario facoltativo opzionale deve intendersi, di regola, riferita all'intera quota di 99 ore annue (tre ore mediamente per settimana), in considerazione della circostanza che, nella situazione attuale, ragioni organizzative e didattiche suggeriscono di escludere la possibilità di utilizzare quote orarie ridotte.

2.3 - Consistenze di organico (articolo 15)

Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore annue, comprensive dell'orario obbligatorio e di quello

facoltativo opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua estensione massima è di 330 ore annue.

Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo delle istituzioni scolastiche di assicurare, su richiesta delle famiglie, un'offerta formativa corrispondente a 30 ore settimanali e considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione, in sede di elaborazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005, si esclude la possibilità di effettuare una compiuta e puntuale ricognizione e verifica delle scelte delle famiglie, sulla cui base quantificare i fabbisogni orari occorrenti.

Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il prossimo anno scolastico, le consistenze di organico nella misura di 30 ore settimanali, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore facoltative opzionali per ciascuna classe.

Tale soluzione si fonda, tra l'altro, sulla previsione che una efficace interazione tra scuola e famiglia, assicurata anche dalla funzione tutoriale, potrà comportare una diffusa adesione ai nuovi modelli, fino a creare le condizioni per una stabilizzazione del modello integrato di tempo obbligatorio e tempo facoltativo opzionale.

Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo stabilisce che, in via di prima applicazione, rimane confermato, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale nell'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno.

All'orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui al citato ar-

ticolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua espansione massima è di 330 ore annue, sino a 10 ore settimanali, anch'esse facenti parte a pieno titolo delle complessive consistenze di organico.

I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato, vengono erogati utilizzando l'assistenza educativa del personale docente, che si intende riferita anche al tempo riservato al "dopo mensa".

Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a confronto le nuove previsioni orarie con quelle precedentemente adottate. Da tale confronto emerge che non sussistono sostanziali differenze tra le quantità orarie complessive dei servizi scolastici riferite all'ordinamento vigente e quelle corrispondenti all'ordinamento pregresso.

Come è noto, l'orario di funzionamento della scuola elementare era fissato, su base settimanale, in 27 ore (comma 1, art. 129 del Testo Unico), elevabili, nelle classi terze, quarte e quinte, fino a 30 ore in presenza dell'insegnamento della lingua straniera (comma 7, art. 129 del T.U.). Dall'anno 2003/2004 l'orario di 30 ore è stato esteso anche alle classi prime e seconde per effetto del decreto n. 61/2003, che ha introdotto in maniera generalizzata lo studio della lingua straniera.

Rapportato all'anno scolastico (33 settimane convenzionali), tale orario corrispondeva a 990 ore.

Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130, commi 1 e 2 del T.U.), secondo due tipologie orga-

nizzative: una, di 37 ore settimanali (comma 1) comprensiva di tempo mensa, poco diffusa, e l'altra, di 40 ore settimanali (comma 2), molto diffusa, denominata "tempo pieno", compren-

siva del tempo mensa.

Su base annuale l'orario relativo al tempo pieno corrispondeva a 1.320 ore.

SITUAZIONI ORARIE A CONFRONTO

	Tempo scuola					
	Annuo			Settimanale		
Ordinamenti	Obbligatorio	Facoltativo	Totale	Obbligatorio	Facoltativo	Totale
Riforma *	891	99	990	27	3	30
Testo unico (tempo normale) *	(990)	-	(990)	30	-	30

* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più periodi di tempo-mensa di durata varia.

	Offerte di Tempo lungo					
	Settimanale			Annuo		
Ordinamenti	Attività didattica	Mensa e dopo mensa	Totale	Attività didattica	Mensa e dopo mensa	Totale
Riforma	30	10	40	990	330	1.320
Testo unico	Non quantificato	Non quantificato	40	Non quantificato	Non quantificato	(1.320)

2.4 - Funzione tutoriale (articolo 7)

Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di:

- assistenza tutoriale a ciascun alunno;
- rapporto con le famiglie;

- orientamento per le scelte delle attività opzionali;
- coordinamento delle attività didattiche ed educative;
- cura della documentazione del percorso formativo.

Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, "un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (art. 7, comma 6).

Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di svolgere tali attività, facenti parte tutte della funzione tutoriale, sia in possesso di

specifica formazione. L'attività tutoriale non comporta l'istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi invece in una funzione rientrante nel profilo professionale del docente.

Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5 dell'articolo 7, enuncia espressamente la contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti, ne consegue che la citata funzione del docente incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione sugli altri docenti.

Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno oggetto di appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni.

Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione degli ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, le singole scuole, nell'ambito della propria autonomia, provvederanno al conferimento dell'incarico in questione, sulla base di criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare il collegio dei docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi.

Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo svolgimento delle attività relative alla documentazione, alla valutazione e all'orientamento, il docente tutor si avvarrà dell'apporto degli altri docenti, anche in considerazione della affermata contitolarità degli insegnanti sullo stesso gruppo classe.

2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)

L'articolo 8 del decreto legisla-

tivo stabilisce che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai Piani di studio personalizzati.

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli alunni.

Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia, "in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.

L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno scolastico in corso. Per quel che concerne gli anni successivi, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo.

2.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 13 e Allegati B e D)

L'articolo 13 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante

regolamento governativo, si adottino, in via transitoria, le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegati al decreto medesimo.

Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su alcuni punti significativi del medesimo.

Le Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola primaria debba favorire l'acquisizione, da parte dell'alunno, sia della lingua italiana, indispensabile alla piena fruizione delle opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una lingua comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove possibile, la coltivazione dell'eventuale lingua madre che fosse diversa dall'italiano.

Favorisce, inoltre, l'acquisizione delle varie modalità espressive di natura artistico-musicale, motoria, scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate storico-geografiche, organizzative della vita umana.

E' compito dei docenti utilizzare gli obiettivi specifici di apprendimento per progettare Unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi, compresi quelli in situazione di handicap, volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze coerenti con il Profilo.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per attività educative e disciplinari e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Nell'ambito degli obiettivi specifici di apprendimento costituiscono elemento di novità, per la loro genera-

lizzazione, l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione tecnologica e informatica.

Relativamente alle situazioni in cui sono in atto insegnamenti di una lingua diversa dall'inglese, in via transitoria detti insegnamenti proseguiranno fino all'esaurimento del percorso scolastico, fermo restando comunque l'avvio dell'insegnamento dell'inglese fin dalla prima classe.

Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti contitolari del gruppo classe.

3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 del decreto legislativo)

Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attività più rilevanti disciplinati dal decreto legislativo con riferimento alla scuola secondaria di I grado:

- orari di funzionamento;
- dotazioni organiche;
- assetti delle discipline di insegnamento;
- funzione tutoriale;
- valutazione degli alunni;
- piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.

In conformità con quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto succitato, la riforma della scuola secondaria di I grado andrà a regime, nella sua globalità, dall'anno scolastico 2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005 troverà

applicazione limitatamente al primo anno del corso di studi.

3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)

Il decreto legislativo prevede all'articolo 10, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni, nella scuola secondaria di I grado, è di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono, a regime, ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla terza.

Per l'anno scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio è riferito alle sole prime classi, mentre per le seconde e le terze classi si intendono vigenti le previsioni orarie di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 297/1994.

Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di lezione è determinato su base annua; rimane invece demandata all'autonomia delle scuole l'articolazione dello stesso durante l'anno scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, in coerenza con il Profilo, organizzano insegnamenti e attività per ulteriori 198 ore annue (articolo 10, comma 2), corrispondenti mediamente a sei ore settimanali.

Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie, la cui frequenza è gratuita, impegnerà per il prossimo anno scolastico le sole classi prime, mentre per le seconde e le terze classi varrà quanto già sopra precisato con riferimento all'orario obbligatorio delle lezioni, nel senso che rimarranno in vigore gli attuali assetti orari.

All'orario obbligatorio e a

quello facoltativo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino a 7 ore settimanali).

I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, sono erogati con l'assistenza educativa del personale docente.

Le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta degli insegnamenti e delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.

Come già chiarito nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento legislativo, le scelte delle famiglie, durante la fase transitoria e, in particolare, per l'anno scolastico 2004/2005, vanno rese compatibili con la gamma delle opportunità che le istituzioni scolastiche possono offrire, in relazione alle dotazioni organiche loro assegnate e alle risorse professionali di cui dispongono.

In tale ottica, occorre creare una proficua e puntuale collaborazione e interazione tra famiglie e scuole, sulla cui base poter temperare le richieste e le attese delle prime con l'effettiva capacità di risposta delle seconde.

In un quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie e delle indicazioni complessive ricavate dal Portfolio, saranno in condizione di predisporre un repertorio di

offerte formative organiche che rispondano ai bisogni educativi degli alunni e valorizzino, nel contempo, le scelte delle famiglie già all'atto dell'iscrizione.

Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie riferite all'orario facoltativo opzionale, con la precisazione che tali scelte potevano riguardare la richiesta del solo orario obbligatorio o di quello comprensivo della quota oraria facoltativa opzionale.

Inoltre, con la più volte citata circolare, si rinviava, a titolo orientativo, agli assetti didattico-organizzativi esistenti, facendo riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore il nuovo impianto ordinamentale e i contenuti dei Piani di studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni nazionali allo stesso allegate.

Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva secondo le procedure e le modalità di seguito indicate.

Per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, provvederanno ad articolare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 10, comma 2 del decreto), tenuto conto delle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti e valutate le prevalenti richieste delle famiglie.

Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni delle famiglie, le istituzioni scolastiche elaboreranno, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, un repertorio di offerte formative e attiveranno tutte le iniziative volte ad orientare e a rendere più agevoli le

opzioni stesse. Tale repertorio si intende ovviamente riferito anche alle azioni di rafforzamento e di approfondimento destinate ad alunni in particolari condizioni.

Giova comunque precisare che, in relazione a quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo e nella considerazione che nel prossimo anno scolastico la riforma, applicata solo nelle prime classi, comporterà la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento, le opzioni delle famiglie potranno trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)

Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli articoli 14 e 15 del decreto in questione, restano confermati l'assetto organico delle scuole secondarie di I grado secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, nonché il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per le attività di tempo prolungato.

Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di organico, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adegueranno la configurazione oraria delle cattedre ai nuovi piani di studio.

In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all'assegnazione delle risorse di organico secondo i criteri e le modalità prevalenti. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, avranno cura di assicurare il completamento dell'orario di cattedra, anche nell'ambito delle quote opzionali e facoltative, di quei docenti per i quali

l'offerta obbligatoria dovesse comportare una contrazione di orario, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo. Per quel che concerne i carichi orari relativi a talune discipline, si rinvia al paragrafo riguardante gli assetti delle discipline.

Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il prossimo anno scolastico, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa saranno assicurati entro il limite delle risorse di organico determinate a livello nazionale.

3.3 - Assetti delle discipline di insegnamento (articolo 14 e Allegato C)

L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via transitoria, fino all'emanazione del regolamento governativo, si adotti l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo di cui alle Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola secondaria di I grado (Allegato C del decreto), facendo riferimento al Profilo individuato nell'Allegato D.

Le Indicazioni nazionali contengono, tra l'altro, le consistenze orarie delle discipline, con la conseguente quantificazione, minima, media e massima del monte ore annuo, la cui articolazione, rimessa all'autonomia scolastica, è suscettibile di compensazione, nel rispetto delle 891 ore annue.

In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti che dovranno ridefinire le classi di abilitazione all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio, le istituzioni scolastiche si intendono vincolate agli assetti delle discipline di insegnamento di cui alle Indicazioni nazionali.

Per quel che concerne lo studio

delle due lingue comunitarie, è opportuno precisare, per completezza di quadro espositivo, che i relativi insegnamenti riguarderanno solo le prime classi e non anche le seconde e le terze, alle quali si applicherà l'ordinamento vigente.

In dipendenza di quanto sopra, all'atto della determinazione dell'organico di diritto, si provvederà alla definizione delle cattedre e dei posti relativi ad una sola lingua straniera, secondo le attuali consistenze orarie. In una fase successiva, sarà quantificato il fabbisogno legato allo studio della seconda lingua e si procederà alla copertura delle relative disponibilità. Ciò, tenendo conto, ovviamente, anche delle risorse esistenti per effetto di sperimentazioni già consolidate della seconda lingua, e non trascurando, altresì, la possibilità di utilizzare lo stesso docente, ove disponibile, per entrambi gli insegnamenti, qualora in possesso dei previsti requisiti.

Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni a conclusione di valutazioni e approfondimenti, da effettuare nelle sedi competenti.

Per quel che attiene alle posizioni di servizio e all'impiego dei docenti di educazione tecnica, in via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo, tali docenti saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia".

Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali 3 ore previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività facol-

tative opzionali (ivi comprese quelle di laboratorio), secondo le competenze professionali possedute (articolo 14, comma 5).

Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni, a seguito di valutazione e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.

Per l'insegnamento dello strumento musicale, si osserva che lo stesso, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, risulta coerente con il nuovo quadro ordinamentale, rientra nelle consistenze dell'organico di diritto e si colloca nell'ambito delle opportunità da recepire nel piano dell'offerta formativa.

Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state attivate le procedure selettive degli alunni aspiranti a tali indirizzi di studio.

Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si confermano i criteri di costituzione delle cattedre di insegnamento dello strumento musicale, secondo la normativa previgente.

3.4 - Funzione tutoriale (articolo 10)

Il decreto legislativo, all'articolo 10, comma 5, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola secondaria di I grado, da realizzare soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni tutoriali analoghe a quelle già descritte in occasione della trattazione della funzione per la scuola primaria al precedente paragrafo 2, punto 4.

Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente preposto alla funzione tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi degli altri docenti.

Nelle more della realizzazione della specifica formazione prevista dal decreto legislativo, l'attribuzione dell'incarico dovrà avvenire nell'ambito delle disponibilità e delle risorse esistenti, ricorrendo a soluzioni di tipo transitorio e adottando criteri di flessibilità, da ponderare opportunamente da parte delle istituzioni scolastiche.

In ordine alla specifica funzione e ai compiti operativi, nonché all'individuazione dei criteri per il conferimento della funzione tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l'analogica funzione riferita alla scuola primaria, con la precisazione che ulteriori approfondimenti sulla delicata materia costituiranno oggetto di confronti nelle sedi competenti.

3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)

Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.

Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto.

Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi

agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti. Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla classe intermedia.

Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.

3.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 14 e Allegati C e D)

L'articolo 14 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegati al decreto medesimo.

Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su alcuni aspetti significativi dello stesso.

In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del primo ciclo di istruzione esige che i piani di studio della scuola secondaria di I grado siano strutturati secondo una linea di continuità e di coerenza con quelli della scuola primaria.

Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge n. 53/2003, tra le discipline di insegnamento è stata inserita una seconda lingua comunitaria e tra i nuovi contenuti disciplinari sono state comprese tecnologia e informatica.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e

articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica, scienze e tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, arte e immagine, musica e scienze motorie e sportive.

L'individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi delle unità di apprendimento individuali, del gruppo classe, ovvero di gruppi di livello, di compito o elettivi, è affidata alla responsabilità delle diverse équipe dei docenti.

Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che, come già precisato per la scuola primaria, non costituisce una disciplina a sé stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo classe.

Le SS.LL., nel dare la massima diffusione alla presente circolare, vorranno, per la parte di rispettiva competenza, porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla puntuale attuazione delle indicazioni e delle istruzioni nella stessa contenute.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

Il Ministro

Letizia Moratti

INPDAP E NUOVI ADEMPIMENTI

ART. 44, COMMA 9, L. 326/2003

DENUNCE MENSILI OBBLIGATORIE

(Sr. Maria Annunciata Vai)

Il 16 marzo 2004, presso la Sede INPDAP di Roma, è stato costituito un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti di amministrazioni ed enti che conservano l'iscrizione del personale dipendente, o di parte di esso, presso questo Istituto. Anche l'AGIDAE è rappresentata.

Lo scopo del gruppo di lavoro è quello di fornire un apporto, nella fase di studio e di collaborazione, per poter adempiere all'obbligo imposto dall'art. 44, comma 9, della L. 326/2003.

A partire dalla retribuzione di gennaio 2005, scatta l'obbligo della trasmissione mensile dei dati previdenziali ai rispettivi Istituti di competenza.

La presenza dell'AGIDAE nel summenzionato gruppo di lavoro, di carattere prettamente tecnico, ha lo scopo di rendere esplicite le problematiche e far cogliere la specificità delle Istituzioni Ecclesiastiche per non trovare ostacoli nell'adempimento di questa ulteriore imposizione.

Il primo incontro è servito per conoscersi e per manifestare la disponibilità dell'Associazione a raggiungere l'obiettivo.

L'INPDAP sta cercando di mettere a punto un sistema che, attraverso un VEICOLO (modellato sui tracciati del 770), attraverso un CANALE (già utilizzato per trasmettere i dati al Ministero delle Finanze), utilizzando un software che renderà disponibile sul proprio sito internet, dovrà mettere in grado i singoli enti di trasmettere le informazioni che la normativa prevede.

Sono stati già individuati alcuni problemi che si cercherà di superare in collaborazione con tutte le forze messe in campo.

Entro giugno 2004 dovrebbero essere pronte le istruzioni tecniche e procedurali per la trasmissione dei dati da parte dei sostituti d'imposta, in via sperimentale da parte di un campione di enti.

A regime, il flusso di informazioni telematiche, concernenti i dati retributivi e contributivi relativi ai dipendenti iscritti agli Istituti previdenziali, ha lo scopo di rendere possibile l'aggiornamento costante delle posizioni assicurative individuali e di velocizzare l'erogazione delle prestazioni.

L'ESENZIONE ICI E LE ATTIVITÀ ESERCITATE DAGLI ENTI ECCLESIASTICI

UNA QUESTIONE DI GRANDE ATTUALITÀ

(Paolo Saraceno)

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia rischia di generare una serie di problemi rilevanti ai nostri Istituti su una questione che appariva ormai del tutto pacifica: il diritto all'esenzione dall'ICI ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992.

Data l'importanza della materia che, è opportuno ricordarlo, riguarda praticamente la generalità degli Enti ecclesiastici, appare quanto mai necessario soffermarsi sull'argomento, esaminando i diversi aspetti della Decisione.

IL FATTO

Il Comune di La Spezia ha contestato, ad un Istituto di Religiose che esercita attività di assistenza ospedaliera, la mancata denuncia e l'omesso versamento dell'ICI riferita ad un immobile utilizzato dallo stesso Istituto per lo svolgimento dell'*attività sanitaria*.

Avendo l'Istituto presentato tempestivo Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, il Comune, per mezzo del Suo difensore (uno dei più noti Studi di Consulenza tributaria nazionali), ha proposto le proprie controdeduzioni nelle quali ha illustrato le ragioni poste a fondamento dell'Accertamento.

La Commissione Tributaria, sebbene abbia di fatto disconosciuto le motivazioni illustrate dal Comune nelle proprie controdeduzioni, ha tuttavia respinto il Ricorso presentato dall'Istituto e, conseguentemente, ha ritenuto valido l'Accertamento impugnato.

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

Il dispositivo della Sentenza, per la parte che riguarda la motivazione della decisione, è il seguente:

“Questo Collegio ritiene che non sia applicabile al caso l'esenzione prevista dal-

l'art. 7 D.Lgs. 504/92 per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) Tuir, destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, in quanto nel caso in esame l'Ente proprietario è ente NON commerciale, ma l'attività che viene svolta nell'edificio oggetto dell'accertamento ICI è attività economica organizzata con beni e servizi ed utilizzo, a pagamento, di sanitari, medici, infermieri, ecc; come risulta dai documenti agli atti si tratta di vera e propria attività ospedaliera, organizzata da Ente Religioso con finalità commerciali evidenti. Il ricorso deve essere respinto ed in relazione alla peculiarità della controversia si compensano le spese di giudizio."

La vicenda descritta solleva più di un motivo di riflessione e di perplessità.

Nelle proprie controdeduzioni il Comune ha infatti giustificato l'Accertamento ICI sostenendo che l'Istituto Religioso, svolgendo *in via prevalente* l'attività commerciale sanitaria, avrebbe perso la qualifica di Ente non commerciale così come previsto dall'art. 111 bis del Tuir e che *tale perdita di qualifica avrebbe pertanto fatto venire meno il requisito soggettivo* (qualifica di ente non commerciale) richiesto per l'esenzione dall'art. 7, comma 1 lett. i) del Decreto istitutivo dell'ICI.

L'affermazione appare del tutto paradossale. Il Comune, per mezzo del suo autorevole difensore, dimentica che proprio l'ultimo comma del citato art. 111 bis esclude che gli Enti Ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche possano perdere la qualifica di Enti non commerciali, questione del tutto chiara dopo l'emanazione del D.Lgs. 460/97¹.

Invece di respingere l'errata impostazione adottata dal Comune per il proprio accertamento, la Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia è andata oltre commettendo un errore forse ancor più grave di quello illustrato. Infatti, se da una parte la Sentenza riconosce la natura non commerciale dell'ente (bocciando quindi di fatto la tesi sostenuta dal Comune), dall'altra ha negato il diritto all'esenzione motivandolo con la natura dell'attività, evidentemente commerciale (sic!), svolta dall'Istituto nell'edificio.

Superfluo osservare che tale decisione ha sollevato l'"entusiasmo" di altri comuni liguri, che hanno tempestivamente proceduto a notificare analoghi avvisi di

¹ **Art. 111-bis - (Perdita della qualifica di ente non commerciale)**

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3.....

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

accertamento ICI agli Istituti.

La Sentenza qui commentata si dimostra priva di fondamento per le seguenti motivazioni:

1) come è noto l'art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92, prevede l'esenzione dall'ICI per quegli immobili per i quali si manifestino contemporaneamente i due requisiti:

soggettivo: immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1 lett. c) del Tuir (enti non commerciali);

oggettivo: immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della L. 222/1985².

Sull'esistenza del primo requisito, nel caso in esame, si è già detto. La natura non commerciale dell'Ente (che è anche proprietario dell'immobile) è stata d'altra parte correttamente riconosciuta dalla stessa Commissione Tributaria.

2) Occorre quindi soffermarsi sul *secondo requisito* che riguarda il tipo di attività esercitata nell'immobile. La lettera della norma elenca, in modo tassativo, alcune attività che il nostro ordinamento riconosce meritevoli della agevolazione e nell'elencare il tipo di attività agevolabili, *essa non fa alcun riferimento alla natura delle attività stesse*, anche se non vi è dubbio che alcune delle attività in questione siano considerate generalmente "commerciali" dal nostro Legislatore tributario: si pensi, per tutte, all'attività sanitaria, all'attività didattica, all'attività ricettiva.

Affermare che, in presenza del requisito soggettivo, la deduzione non spetti quando l'attività esercitata, sebbene rientrante tra quelle previste dalla norma, abbia carattere commerciale, significa affermare un principio che non trova alcun fondamento nel testo normativo e stravolgere conseguentemente la corretta applicazione dell'esenzione. Che l'attività sanitaria sia generalmente considerata attività commerciale è fuor di dubbio.

3) A prova di quanto affermato, si ricorda che l'art. 111 ter del Tuir stabilisce che le attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97 non costituiscono attività commerciale quando sono svolte da Onlus nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale; tra queste l'attività sanitaria, l'attività di istruzione etc. Se ne deduce che, negli altri casi, tali attività siano considerate commerciali.

Si pensi ancora alla disposizione dell'art. 10 del Dpr 633/72 che dispone l'esenzione Iva delle prestazioni sanitarie, che rimangono tuttavia prestazioni di natura commerciale³.

²Art. 7, lett. I) : "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati **esclusivamente** allo svolgimento di **attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative** e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. (Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette **all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana**).

³ Sono esenti dall'imposta:

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla attività didattica o alla attività ricettiva.

Ciò non modifica però il fatto che tali tipi di attività rientrino tra quelle elencate ai fini dell'esenzione senza ulteriori condizioni.

D'altra parte la corretta applicazione dell'esenzione ICI agli immobili utilizzati dagli Enti Ecclesiastici per le attività indicate nel citato art. 7, comma 1 lett. i), è stata più volte riconosciuta da altre Commissioni Tributarie (ad esempio, la sentenza n.13/3/03 della CTP di Bolzano del 02.07.2003 o, ancora, la sentenza n. 20/8/02 della CTP di Perugia del 14.02.2002).

CONCLUSIONI

La sentenza commentata in questo articolo prova la confusione che continua ad esistere intorno alle vicende fiscali dei nostri Enti. Più in generale, continua ad esistere la confusione tra la natura degli Enti che non hanno come obiettivo principale l'esercizio di attività commerciali e le attività commerciali eventualmente da essi svolte.

Il nostro ordinamento non fa differenza rispetto alla natura dei soggetti che esercitano una attività commerciale. Siano questi società di capitali o enti morali l'attività commerciale svolta genera sempre reddito d'impresa ed è, in linea di massima, sottoposta alle medesime disposizioni tributarie.

A nostro avviso, la Commissione Tributaria ha interpretato erroneamente la norma, ritenendo che l'esenzione spetti agli enti non commerciali limitatamente alle attività elencate svolte senza finalità commerciali, requisito che non trova fondamento nelle disposizioni normative. Tale errore di impostazione, dal quale possono derivare gravissimi danni ai Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (istituti religiosi, diocesi, parrocchie, seminari, ecc.), deve essere respinto nella maniera più decisa.

Si auspica, quindi, che una più corretta interpretazione della norma possa essere ripristinata nei successivi gradi di giudizio.

prosegue da pag. 44

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

ESENZIONE ICI

LA CASSAZIONE DICE: NO

Pubblichiamo la recentissima sentenza della Corte Suprema di Cassazione in materia di ICI, depositata lo scorso 5 marzo 2004. Gravi le conseguenze per gli Istituti.

CORTE DI CASSAZIONE N. 04573/04

SEZIONE TRIBUTARIA

R.G.N. 9458/02
Cron. 8928
Rep.
Ud. 22/10/03

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco	CRISTARELLA ORESTANO	- Presidente -
Dott. Enrico	PAPA	- Consigliere -
Dott. Stefano	MONACI	- Rel. Consigliere -
Dott. Michele	D'ALONZO	- Consigliere -
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO....., in persona del legale rappresentante R.N.R.,
ricorrente -

contro

COMUNE : L'AQUILA
intimato -

avverso la sentenza n. 146/01 della Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, depositata il 29/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/03 del Consigliere Dott. Stefano MONACI,
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La causa ha ad oggetto l'impugnazione, da parte dell'Istituto, di un avviso di accertamento emesso dal Comune di L'Aquila per il pagamento, per l'anno 1996, dell'ICI relativa ad alcuni immobili adibiti a Casa di Cura e a Pensionato per donne anziane e per studentesse universitarie.

Il ricorso veniva respinto dalla Commissione di Primo Grado, e questa decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale Abruzzo con sentenza in data 3 maggio/29 novembre 2001.

L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, con atto notificato il 15 marzo 2002.

Il Comune intimato non ha presentato difese in questa fase.

Infine, il ricorrente ha depositato un'ampia memoria difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, 4, 15 e 16 della legge n. 222 del 1985, dell'art. 7, comma terzo, dell'Accordo 18 febbraio 1984 (modificativo dell'Accordo Lateranense), nonché dell'art. 87, quarto comma, del TUIR e degli artt. 7 ed 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Sottolinea che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222 del 1985, gli Istituti religiosi come appunto il ricorrente (che aveva anche ottenuto il riconoscimento ai fini legali) avevano fine di religione e di culto e costituivano Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti. Come tali erano equiparati ai fini tributari agli enti aventi fini di beneficenza e di istruzione. Rientravano perciò nella categoria di cui all'art. 87, comma primo, lettera c), del TUIR.

La sentenza impugnata doveva ritenersi illegittima perché non aveva attribuito nessuna rilevanza a questa qualità di ente ecclesiastico legalmente riconosciuto. Il giudice aveva ritenuto invece, senza un'indagine effettiva, che l'ente svolgesse un'attività commerciale di carattere principale e non occasionale.

Quelle svolte dall'Istituto erano, invece, prestazioni di servizi, che per definizione, ed oggettivamente, non avevano questa natura, come scuole materne, orfanotrofio, casa famiglia ed assistenza alle donne anziane. La Commissione Regionale si era invece basata su di un criterio meramente quantitativo. Il ricorrente nega inoltre che il Comune avesse poteri di accertamento in questa materia e sosteneva che questo potere spetta soltanto all'amministrazione finanziaria dello Stato.

2. Con il secondo motivo l'Istituto denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 87, quarto comma, del TUIR.

Per valutare se un ente avesse, o meno, natura di ente commerciale sarebbe stato necessario esaminarne preventivamente lo statuto. Nel caso di specie lo statuto avrebbe dimostrato la natura religiosa, e non commerciale, dell'Istituto.

La prova di una natura commerciale avrebbe dovuto essere dimostrata attraverso un esame dell'attività concretamente esercitata, né poteva valere a questo fine un certificato della Camera di Commercio (che, del resto, faceva riferimento all'attività svolta dalle singole unità locali e non a quella dell'Istituzione in quanto tale). Il ricorrente sottolinea ancora che come ente religioso, e non commerciale, era stato assoggettato – come verificabile dall'anagrafe tributaria – ad imposta IRPEG nella misura ridotta del 18% (e non nella misura ordinaria del 36%). La sentenza non conteneva alcuna dimostrazione dell'esistenza di una propria pretesa natura commerciale, tanto meno prevalente.

Del resto una parte cospicua dei pretesi redditi era costituita da contributi sociali in regime di convenzione, e perciò esclusi da ogni possibile considerazione ai fini della natura commerciale.

La Commissione, inoltre, non aveva tenuto conto del fatto che nei bilanci annuali si erano cumulati incassi afferenti a differenti periodi di attività, dovuti al diverso momento impositivo previsto per l'IVA (quello del pagamento) e per le imposte dirette (competenze d'esercizio).

3. Infine con il terzo ed ultimo motivo di ricorso l'Istituto denuncia un ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione riferita all'art. 111 bis del TUIR. Questa norma identifica i criteri in base ai quali si perde la qualificazione di ente non commerciale. Le ipotesi previste si basano sul confronto tra la consistenza dei beni e mezzi attinenti alla sfera delle attività commerciali rispetto alle altre, e non su criteri meramente quantitativi.

L'ente sottolinea che il quarto comma della norma esclude gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche da questa disciplina e dalle valutazioni ed i confronti che ne derivano, ed argomenta che questo regime specifico era conseguenza dell'indagine rigorosa cui gli enti ecclesiastici erano stati sottoposti per ottenere il riconoscimento da parte dell'autorità civile, e lamenta che la sentenza non abbia esaminato questo profilo che era stato puntualmente sollevato.

4. Deve essere affrontata preliminarmente, perché astrattamente assorbente l'eccezione pregiudiziale, sollevata dal ricorrente nella memoria illustrativa, di invalidità della costituzione del Comune di L'Aquila sia nel primo che nel secondo grado di giudizio.

Il ricorrente rileva la mancanza, dalle delibere della Giunta Municipale, di autorizzazione dell'ente a costituirsi in giudizio, sottolineando che essa è necessaria perché il Sindaco possa rappresentare il Comune nella lite, e che la sua mancanza incide sulla capacità processuale dell'Ente pubblico e si risolve nel difetto di un presupposto processuale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

L'invalidità delle due costituzioni in giudizio del Comune nelle fasi di merito comporterebbe, inoltre, il divieto per il giudice di utilizzare i documenti prodotti dall'ente.

5. Di per se stessa l'eccezione è fondata, ma il suo accoglimento non è rilevante ai fini della decisione, sia perché è stato l'Istituto, soccombente in primo grado, a proporre appello, e perciò la nullità della costituzione del Comune in secondo

grado non potrebbe in nessun caso comportare il consolidamento della sentenza di primo grado, sia perché i documenti prodotti dal Comune sono privi di un particolare valore probatorio e, in ogni caso, concernono circostanze non contestate.

Come già rilevato da questa Corte “l’autorizzazione a stare in giudizio da parte degli organi comunali competenti (la Giunta Municipale, secondo il nuovo ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge n. 142 del 1990) è necessaria perché il Sindaco possa rappresentare il Comune in qualsiasi lite attiva e passiva, con la conseguenza che la mancanza di essa incide sulla capacità processuale dell’ente pubblico e, risolvendosi nel difetto di un presupposto processuale, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado di giudizio.” (Cass. Civ., 28 maggio 1998, n. 5286; nello stesso senso, 29 marzo 1996, n. 2955; 5 marzo 1992, n. 2639).

Né è sufficiente che l’autorizzazione sia stata rilasciata, e neppure che sia citata nell’atto di costituzione; occorre che sia presente agli atti di causa, in modo da poter essere immediatamente verificata, in quanto “la mancanza al momento della decisione in grado di appello dei documenti attestanti l’autorizzazione al Sindaco o stare in giudizio per il Comune, che abbia proposto l’impugnazione, impone al giudice del gravame di dichiararne l’inammissibilità” (Cass. Civ., 23 giugno 1992, n. 7682; nello stesso senso, 19 luglio 2001, n. 9838).

6. Come risulta dal riscontro diretto degli atti (verifica che la Corte può compiere direttamente essendo stata sollevata una questione di carattere processuale), sia in primo che in secondo grado, il Comune di L’Aquila si è costituito con apposita procura rilasciata dal Sindaco ad un funzionario; in entrambi i casi nella procura sono citati gli estremi della delibera di autorizzazione della Giunta Municipale, ma il documento non si rinviene in atti, né vi sono riscontri di una sua produzione in giudizio. Perciò, in applicazione del principio di diritto sopra ricordato, la costituzione dell’ente sia nel primo che nel secondo grado del giudizio non era valida, né erano utilizzabili le produzioni del Comune. Sempre il riscontro diretto degli atti chiarisce, però, che queste produzioni si riducevano a ben poca cosa: in concreto si rinvenivano in atti ritagli di giornale e certificati della Camera di Commercio.

I primi sono privi di valore probatorio, mentre i certificati attestano l’iscrizione di alcune attività alla Camera di Commercio che non è contestata; anche il ricorso ne dà atto per fornirne la spiegazione. Del resto, per la verità, la sentenza fa riferimento ai documenti, ma specifica che le circostanze da essi provate erano incontroverse tra le parti; evidentemente sarebbero state incontroverse tra le parti anche senza le visure camerali. Ciò significa che in realtà quei documenti sono irrilevanti e che anche senza di essi il giudice di merito non avrebbe potuto che giungere alla medesima conclusione: la violazione del divieto della loro utilizzazione conseguente alla invalidità della costituzione in giudizio del Comune non ha inciso, perciò, sulla decisione del giudice di merito, né l’applicazione di quel divieto comporterebbe una decisione diversa da parte di un giudice di rinvio.

7. Passando all’esame delle questioni di merito, il primo motivo del ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Le ipotesi, peraltro limitate, di esenzione dall’ICI sono previste, come è noto, dall’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’imposta.

L’elenco, ricomprende, alla lettera l “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con

DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizioni che siano destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".

Occorre perciò che si verifichino contemporaneamente entrambe le condizioni, quella soggettiva dell'appartenenza dell'immobile ad uno dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del TUIR, e quello oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile allo svolgimento di una delle attività – ritenute dal legislatore meritevoli di un trattamento fiscale di favore – elencate nella lettera I) dell'art. 7, e, tra esse, di una di quelle previste nella lettera a) dell'art. 16 della legge n. 222 del 1985.

8. Per la verità il *requisito soggettivo sussiste*, ma non è sufficiente per fondare il diritto all'esenzione. L'art. 87 del TUIR ha ad oggetto i soggetti passivi della imposizione diretta; in particolare la lettera c) del primo comma, fa riferimento a "gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".

L'Istituto ricorrente è un ente ecclesiastico che fa parte dell'organizzazione della Chiesa Cattolica, e rientra certamente nell'ambito di questa definizione; proprio perché ente ecclesiastico non ha, in particolare come fine esclusivo – e si deve ritenere neppure come fine prevalente – l'esercizio del commercio.

9. In ogni caso la prova su questo punto dell'esercizio prevalente esclusivo dell'attività commerciale sarebbe spettata all'ente impositore; e manca; su questo punto specifico è esatta la critica del ricorrente secondo cui non può certo considerarsi tale la sola circostanza che abbia conseguito degli utili dallo svolgimento di una propria attività, senza che si sia proceduto a nessuna analisi ulteriore sulla natura e la provenienza di essi. Correlativamente, sono errate, o comunque non provate, le valutazioni espresse nella sentenza impugnata sul medesimo punto del carattere esclusivo o prevalente dell'attività commerciale.

Quelle valutazioni, però, erano comunque irrilevanti, perché l'imposizione ai fini ICI ha un carattere oggettivo e prescinde dal carattere esclusivo o prevalente, o invece secondario o occasionale, delle attività svolte negli immobili; di conseguenza è irrilevante ai fini della decisione anche il fatto che si trattasse di valutazioni in se stesse errate.

10. *Non sussiste, invece, il requisito oggettivo*, anch'esso indispensabile, della destinazione esclusiva dell'immobile ad una delle attività prese in considerazione dalla legge ai fini dell'esenzione. In particolare nel caso di un ente ecclesiastico di quelle indicate nell'art. 16 della legge 222 del 1985.

Questa legge contiene, tra l'altro, "disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia". In particolare – per quanto può rilevare ai fini della decisione – l'art. 15 della legge prevede che questi ultimi, se civilmente riconosciuti, possono, nel rispetto delle leggi dello Stato, svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, mentre l'art. 4 chiarisce che quelli che già da prima dell'entrata in vigore della legge erano in possesso del riconoscimento della personalità giuridica lo conservavano, e l'art. 3 che anche gli altri possono ottenerlo successivamente.

L'art. 16 contiene due previsioni distinte riferite alle attività svolte da parte degli enti ecclesiastici.

Alla lettera a) – quella richiamata dalla legge fondamentale sull'ICI n. 504/1992 – sono previste, le “attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana”. Nell'introdurre l'imposta comunale sugli immobili, il legislatore ha voluto che queste attività di carattere religioso, o, in ogni caso, strettamente connesse a quelle propriamente religiose, fruiscono dello stesso trattamento di favore previsto per le altre attività, culturali, assistenziali, ecc., indicate alla lettera I) dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504.

Alla lettera b) lo stesso art. 16 della nuova legge sui beni ecclesiastici fa riferimento, invece, alle “attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e di beneficenza, istruzione, di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e all'educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a fini di lucro”.

Questo secondo ambito, non propriamente religioso o strettamente connesso a quello religioso, delle possibili attività degli enti ecclesiastici, non è richiamato dall'art. 7 della legge ICI. Questo non esclude necessariamente che possano godere anch'esse del medesimo regime di favore; molte di esse (quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura) rientrano già – in via diretta e non tramite il richiamo alla legge sugli enti ecclesiastici – nella previsione della lettera I).

Non altrettanto avviene per quelle commerciali o per fini di lucro, pure ricomprese nella stessa lettera b) dell'art. 16 della legge sugli enti ecclesiastici; si tratta di un ambito di attività che può essere svolto da enti ecclesiastici, ma cui il legislatore fiscale non ha riservato un trattamento di esenzione ai fini dell'ICI.

11. Ai fini di causa non rileva, perciò, che l'accordo internazionale tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica – ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121 – che ha apportato modificazioni ai Patti Lateranensi disponga, al terzo comma dell'art. 7, che “agli effetti tributari gli enti ecclesiastici, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di istruzione o di beneficenza”. Ai fini della imposizione ICI tanto gli enti ecclesiastici che quelli con fini di istruzione o di beneficenza sono esentati dall'imposta, limitatamente agli immobili direttamente utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali (o di altre attività rientranti – anche tramite il richiamo alla legge n. 222/1985 – nella previsione della lettera I) dell'art. 7 della legge ICI); non lo sono, invece, per gli immobili destinati ad altro.

Un ente ecclesiastico può svolgere liberamente – nel rispetto delle leggi dello Stato – anche un'attività di carattere commerciale, ma non per questo si modifica la natura dell'attività stessa, e, soprattutto, le norme applicabili al suo svolgimento rimangono – anche agli effetti tributari – quelle previste per le attività commerciali, senza che rilevi che l'ente la svolga, oppure no, in via esclusiva, o prevalente; di conseguenza, il giudice del merito non era tenuto a motivare su questo punto specifico.

Per la stessa ragione rimangono irrilevanti le valutazioni del giudice di merito sul carattere esclusivo o prevalente dell'attività commerciale stessa.

12. Quello che rileva ai fini di causa è **soltanto lo svolgimento** all'interno degli immobili da sottoporre a tassazione di **attività commerciali**, indipendentemente dalla loro entità sia in valori assoluti che in termini relativi. Secondo quanto risulta dall'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata (e non inficiato dall'utilizzazione di documenti, di per se stessi irrilevanti, prodotti dal Comune) l'Istituto gestiva attività oggettivamente commerciali come la gestione di pensionati con il *pagamento di rette*. Si trattava perciò di attività, che proprio perché oggettivamente commerciali, non erano soltanto ricettive o sanitarie e come tali esentate dall'ICI (perché ricomprese nella previsione della lettera I) dell'art. 7.

Gli immobili destinati a queste attività oggettivamente commerciali non rientrano, invece, nell'ambito dell'esenzione dall'ICI, e per essi l'Istituto è tenuto al pagamento dell'imposta.

Né, infine, il fatto di svolgere attività commerciali contrastava necessariamente con la natura di ente ecclesiastico dell'Istituto, e con i suoi fini istituzionali, anche perché attività commerciale non è sinonimo di attività con fini di lucro (tanto è vero che proprio a proposito di enti ecclesiastici l'art. 16 lettera b) della legge n. 222 del 1985 le distingue; come giustamente osserva la sentenza impugnata, la destinazione degli utili – ad una ripartizione in favore dei partecipanti all'attività commerciale, o al perseguimento di fini sociali o religiosi – è un momento successivo alla produzione degli utili stessi, che non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività e non rileva ai fini della tassazione ICI.

13. L'ulteriore rilievo secondo cui il potere di accertamento della materia di esame sarebbe spettato all'amministrazione finanziaria (dello Stato) – e non al Comune come aveva ritenuto la sentenza – è generico, e comunque infondato, perché la legge n. 594/1992 attribuisce al Comune, e non allo Stato, il compito di effettuare le operazioni di liquidazione e di accertamento sulla base degli elementi desumibili – tra l'altro – dal sistema informativo del Ministero delle Finanze.

14. Il secondo motivo di impugnazione rimane assorbito dalla reiezione del primo. Ai fini del pagamento dell'ICI, infatti, è irrilevante che l'attività economica svolta dall'ente ecclesiastico abbia, o no, carattere esclusivo o prevalente; come già si è sottolineato, anche gli enti soggettivamente non commerciali (e perciò anche quelli ecclesiastici) sono soggetti all'imposizione ICI per gli immobili destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali.

15. Infine, il terzo ed ultimo motivo di impugnazione è infondato per la ragione di carattere assorbente che la norma di cui viene dedotta la violazione, vale a dire l'art. 111-bis del TUIR, è applicabile soltanto dal 1998 (essendo stata inserita con il primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) perché l'anno di imposizione cui si riferisce il ricorso è anteriore all'entrata in vigore del decreto stesso e quest'ultimo non ha valore retroattivo.

16. Concludendo, dunque, il ricorso è infondato e va respinto.

Dato che il Comune intimato non ha svolto attività difensive in questa fase la Corte non deve adottare provvedimenti sulla liquidazione delle spese di causa.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 22 ottobre 2003.

NOTIZIE VARIE

1. QUOTE ASSOCIATIVE 2004

Il Consiglio Direttivo AGIDAE, nella riunione del 20 dicembre 2003, ha deliberato gli importi delle quote 2004, che sono i seguenti:

Istituti	€ 250,00
Persone fisiche	€ 120,00
Consulenti	€ 480,00

Nel 2004, ciascun Associato disporrà gratuitamente di un indirizzo e-mail, con dominio AGIDAE, sul quale l'Associazione inoltrerà le notizie più urgenti.

2. T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/02- 14/01/03	2,672414	2,004310	1,500	3,504310
15/01/03-14/02/03	0,419815	0,314861	0,125	0,439861
15/02/03-14/03/03	0,587741	0,440806	0,250	0,690806
15/03/03- 14/04/03	0,923594	0,692695	0,375	1,067695
15/04/03- 14/05/03	1,091520	0,818640	0,500	1,318640
15/05/03-14/06/03	1,175483	0,881612	0,625	1,506612
15/06/03-14/07/03	1,259446	0,944584	0,750	1,694584
15/07/03- 14/08/03	1,511335	1,133501	0,875	2,008501
15/08/03-14/09/03	1,679261	1,259446	1,000	2,259446
15/09/03- 14/10/03	1,931150	1,448363	1,125	2,573363
15/10/03- 14/11/03	2,015113	1,511335	1,250	2,761335
15/11/03- 14/12/03	2,267003	1,700252	1,375	3,075252
15/12/03- 14/01/04	2,267003	1,700252	1,500	3,200252
15/01/04-14/02/04	0,164204	0,123153	0,125	0,248153
15/02/04-14/03/04	0,492611	0,369458	0,250	0,619458

CONVENZIONI AGIDAE¹



**Banca Popolare
di Milano**

CONDIZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI AGIDAE²

Riferimento Euribor:

tre mesi lettera media mese precedente – Revisione all'1/1, 1/4,1/7,1/10

Tasso creditore	60% Euribor sino ad € 15.000 80% Euribor oltre € 15.000
Tasso debitore – Credito di cassa	Euribor + 3,5 p.p.
Tasso debitore – Extrafido	Euribor + 6 p.p.
Commissione massimo scoperto	0,125%
Operazioni tecniche Anticipo contratti e/o fatture Anticipo portafoglio Commissione massimo scoperto	Euribor + 2,75 p.p. Euribor + 2,75 p.p. 0,125%
Spese tenuta conto corrente	n. 50 operazioni trim.li ad € 8,00
Spese per singolo movimento	€ 0,55
Spese di liquidazione se interessi creditori se interessi debitori	€ 1,00 a trimestre (€ 4,00 annue) € 4,00 a trimestre (€ 16,00 annue)
Valute versamenti Contante – Assegni circolari BPM – Assegni bancari stesso sportello BPM Assegni bancari altri sportelli BPM Assegni circolari emessi da altri Istituti – A/B su piazza Assegni bancari di altri Istituti e vaglia postali su piazza	In giornata 1 giorno lavorativo 2 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi
Valute prelievi - Contanti - Assegno - Bonifico	Giorno prelievo Giorno emissione Giorno disposizione o valuta fissata dal cliente
Libretto assegni	Gratuito

¹ La presente rubrica è a cura di AGIDAE LABOR sms.

² Condizioni aggiornate al mese di settembre 2003.

Recupero imposta di bollo come da disposizioni legislative	€ 25,56 – 55,78 Persone fisiche/giuridiche
Recupero spese postali invio E/C	€ 1,29
Emissione assegni circolari	gratuiti
Bonifici Italia Commissioni: ▪ favore di terzi pagamento per contanti - presso stessa filiale € 1,00 - presso altre filiali € 2,00 - presso altre banche € 2,50 ▪ favore di terzi addebito in c/c - ns. Istituto stessa/altre filiali € 0,75 cartaceo gratuito tramite il servizio InLinea Net - altri Istituti € 1,50 cartaceo gratuito tramite il servizio InLinea Net	
Pagamento stipendi - con assegno emesso da BPM - tramite bonifico su dipendenze BPM - tramite bonifico su altre banche	Valuta: giorno emissione Valuta Compensata 2 gg. lavorativi
Incasso stipendi e Pensione	gratuito
Servizi - Pagamento utenze - Pagamento tasse e contributi - Pagamento premi assicurativi	Gratuite se domiciliate in c/c Gratuite Gratuiti
Carte debito – Carte credito - Bancomat nazionale - Bancomat internazionale - Carta Sì – Base - Carta Sì – Oro - Carta aziendale business - Telepass Family	Gratuito € 10,00 € 15,49 (riduz. 50% permanente) € 51,65 (riduz. 50% permanente) € 25,97 (riduz. 50% permanente) Addebito trimestr. dei pedaggi
Commissione di gestione e rendicontazione titoli Diritti custodia Diritti amm.ne titoli e f.di comuni invest.to bpm/bot Diritti amm.ne titoli italiani (azioni/tit.stato/obblig. e valori div) Titoli esteri (obbligaz.) quotati e non quotati Diritti amm.ne azioni estere quotate e non quotate Diritti amm.ne con qualsiasi specie di titoli ove il titolare non aderisca a montetitoli	Riduzione 75% Esente € 12,91 € 25,82 € 90,38 Codice raggruppamento n. 302
Crediti agevolati – Mutui ipotecari Offerta personalizzata in base alle specifiche esigenze del cliente. Impegno della Banca a fornire la massima assistenza, sia direttamente che attraverso società e organismi collegati o convenzionati, per l'esame di pratiche di mutui e/o finanziamenti specifici che prevedano sia in conto interessi e/o conto capitale condizioni privilegiate. Creazione di una corsia privilegiata per l'accorciamento dei tempi di erogazione.	

Servizio Portafoglio	
Effetti	
Valute: a scadenza	6/11 gg. lav.
a vista	13/16 gg. lav.
Commissioni di incasso	€ 2,32
Commissioni insoluti	€ 2,58
RIBA	
Valute a scadenza	6 gg. lavorativi su BPM
	8 gg. lavorativi su corrispondenti
Commissioni di incasso su dipendenze BPM	€ 2,07
Commissioni di incasso su banche dirette	€ 2,32
Commissioni di incasso su banche indirette	€ 2,58
Commissioni insoluti e/o richiamati	€ 2,58
R.I.D.	
Valute a scadenza	2 gg. lavorativi su BPM
	4 gg. lavorativi su corrispondenti
Se presentate su supporto cartaceo maggiorazione	€ 0,26
Commissioni di incasso su dipendenze BPM	€ 1,03
Commissioni di incasso su altre banche	€ 1,81
Commissioni insoluti e/o richiamati	€ 2,07
MAV (spese forfettarie)	
Valute (data di pagamento)	4 gg. lav. su BPM
	7 gg. lav. su corrispondenti
Commissioni di incasso supporto magnetico	€ 2,07 (con spediz. carico ns.)
	€ 1,65 (con spediz. carico cliente)
Commissioni di incasso supporto cartaceo	€ 2,32 (con spediz. carico ns.)
	€ 1,91 (con spediz. carico cliente)
Solleciti (+ 10 gg. - + 20 gg.)	€ 0,77
Radiazione (dopo 40 gg.)	€ 0,77
Eestero	
Valute versamento assegni esteri:	
- stessa divisa Paese	2 gg. lav. – data negoziazione
- divisa diverso Paese	6 gg. lav. – data negoziazione
- in € su B.I.	4 gg. lav. – data negoziazione
- in € su Paesi UEM	6 gg. lav. – data negoziazione
Bonifici da estero (esclusi transfrontalieri di importo inferiore a 12.500 €)	
Commissioni di servizio	0,50 per mille – minimo € 3,10
Commissioni CVS	€ 3,10
Spese pratica	€ 3,10
Bonifici all'estero – Trasferimenti - (esclusi transfrontalieri di importo inferiore a 12.500 €)	
Commissioni di servizio	0,75 per mille – minimo € 3,10
Commissioni CVS	€ 3,10
Spese pratica + swift	€ 4,13
Trasferimenti transfrontalieri (all'interno CEE) in € importi superiori a 12.500 €	
- con addebito in c/c dec. 1.7.2003	€ 0,75 cartaceo
	€ 0,25 elettronico
Incassi transfrontalieri di importi inferiori a 12.500 € dec. 1.7.2003	0

CONDIZIONI RISERVATE AI DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI ASSOCIATI³

Riferimento Euribor:

tre mesi lettera media mese precedente – Revisione all'1/1, 1/4,1/7,1/10

Tasso creditore	50% Euribor sino ad € 15.000 75% Euribor oltre € 15.000
Tasso debitore – Credito di cassa	Euribor + 4 p.p.
Tasso debitore – Extrafido	Euribor + 7 p.p.
Commissione massimo scoperto	0,125%
Spese tenuta conto corrente	n. 35 operazioni trim.li ad € 5,00
Spese per singolo movimento oltre la franchigia	€ 0,60 € 3,00
Spese di liquidazione se interessi creditori se interessi debitori	€ 1,00 a trimestre (€ 4,00 annue) € 4,00 a trimestre (€ 16,00 annue)
Valute versamenti Contante – Assegni circolari BPM – Assegni bancari stesso sportello BPM Assegni bancari altri sportelli BPM Assegni circolari emessi da altri Istituti – A/B su piazza Assegni bancari di altri Istituti e vaglia postali su piazza	In giornata 2 gg. lavorativi 2 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi
Valute prelievi - Contanti - Assegno - Bonifico	Giorno prelievo Giorno emissione Giorno disposizione o valuta fissata dal cliente
Libretto assegni	Gratuito
Recupero imposta di bollo come da disposizioni legislative	€ 25,56
Recupero spese postali invio E/C	€ 1,29
Emissione assegni circolari	gratuiti
Commissione bonifici Italia ▪ favore di terzi pagamento per contanti - presso stessa filiale - presso altre filiali - presso altre banche ▪ favore di terzi addebito in c/c - ns. Istituto stessa/altra filiale - altri Istituti	€ 1,00 € 2,00 € 2,50 € 1,00 cartaceo gratuiti tramite il servizio InLinea Net € 1,50 cartaceo gratuiti tramite il servizio InLinea Net

³ Condizioni aggiornate a settembre 2003.

Incasso stipendi e pensione	gratuito
Servizi	
- Pagamento utenze	Gratuite se domiciliate in c/c
Carte debito – Carte credito - Bancomat nazionale - Bancomat internazionale - Carta Sì – Base - Carta Sì – Oro - Telepass Family - Carta Aura	Gratuito € 10,00 € 15,49 (riduz. 50% permanente) € 51,65 (riduz. 50% permanente) Addebito trimestr. dei pedaggi Gratuita
Commissione di gestione e rendicontazione titoli Diritti custodia Diritti amm.ne titoli e f.di comuni invest.to BPM/BOT Diritti amm.ne titoli italiani (azioni/tit.Stato/obblig. e valori div) Titoli esteri (obbligaz.) quotati e non quotati Diritti amm.ne azioni estere quotate e non quotate Diritti amm.ne con qualsiasi specie di titoli ove il titolare non aderisca a Montetitoli Codice di raggruppamento	Riduzione 50% Esente € 12,91 € 25,82 € 90,38 223
Linee di credito privati - Anticipo stipendio Commissione massimo scoperto - Linea BPM prestiti personali	Euribor + 4 p.p. – Max € 2.500 0,125% Tassi diversi in relazione alle finalità del finanziamento
Crediti agevolati – Mutui ipotecari Offerta personalizzata in base alle specifiche esigenze del cliente. Impegno della Banca a fornire la massima assistenza, sia direttamente che attraverso società e organismi collegati o convenzionati, per l'esame di mutui e/o finanziamenti specifici che prevedano l'agevolazione in conto interesse e/o conto capitale.	
Acquisto – Vendita valuta estera - per ogni contrattazione di banconote – divise extra UEM	€ 1,55



LISTINO DEI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

PRODOTTI PER RISCALDAMENTO

		Tariffa Ordinaria	Tariffa Convenzione AGIDAE
Gasolio (contenuto di zolfo 0,2%)	€/lt.	0,928	(meno € 0,05681) 0,871
BTZ (tenore di zolfo max 1%) In autotrenobotte (completo)	€/Kg	0,283 ⁴	
BTZ (max zolfo 3%)	€/Kg	0,701	(meno € 0,061) 0,640

N.B.: I prezzi del gasolio sono da intendersi IVA inclusa.

Il Servizio-Prenotazioni (su carta intestata) è attivo, 24 ore su 24, al

NUMERO VERDE FAX:

800 - 991472

La chiamata è gratuita

CONSEGNA DEL CARBURANTE ENTRO 48 ORE

I prezzi dei prodotti petroliferi sono calcolati sulle tariffe segnalate, quindicinalmente, dalla *Camera di Commercio di Milano*. Ecco le tariffe dal 15 al 28 marzo 2004:

Periodo	Prezzi CCIA	Prezzi Convenzione AGIDAE IVA INCLUSA
15 – 28 marzo 2004	0,928	0,871

⁴ Il prezzo è da intendersi IVA esclusa. Per la tariffa in convenzione inviare un fax al numero verde sopraindicato.

CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE

RISERVATA AGLI ASSOCIATI

AGIDAE

- ✓ Le tariffe sono relative al costo di un minuto di conversazione (IVA esclusa), e si articolano su **due profili**: uno che prevede lo scatto alla risposta, quindi particolarmente vantaggioso per chi effettua telefonate mediamente superiori ai due minuti, e l'altro senza scatto alla risposta, quindi indicato per chi effettua telefonate mediamente inferiori ai due minuti (cfr tabella A).
- ✓ Tariffe particolarmente competitive sono previste per le chiamate effettuate dall'estero grazie alle partnership di **TIM** con gli operatori locali (cfr "Tariffe in Roaming").
- ✓ **TIM** riconoscerà uno sconto immediato fino al 40% in funzione del traffico mensile generato da tutti gli aderenti all'accordo (cfr tabelle B1 e B2).
- ✓ I costi associati a dette tariffe sono calcolati in base agli effettivi **secondi** di conversazione.
- ✓ Il presente accordo è inoltre soggetto alla **Tassa di Concessione Governativa** pari ad € 12,91 mensili per ciascuna utenza cellulare attivata. Ma gli Istituti con costituzione "**Senza scopo di Lucro**" possono beneficiare della **Tassa di Concessione Governativa ridotta** pari ad € 5,16 mensili.
- ✓ I due profili possono essere arricchiti con varie opzioni tra cui:
 - "TIM net" per chiamare a tariffe ancora più competitive i cellulari TIM che non fanno parte della rete AGIDAE,
 - "TIM Duo" o "Extension" per distinguere il traffico aziendale da quello personale effettuato dai propri dipendenti.

Per maggiori informazioni chiamare (al costo di uno scatto urbano) il tel. **199.13.00.31**.

TARIFFE

Tabella A:

Canone di abbonamento mensile per utenza		€ 3,50
Tipologia di traffico	<u>Con</u> scatto alla risposta	<u>Senza</u> scatto alla risposta
Rete AGIDAE: (tutti i TIM della Convenzione e 5 numeri Pabx per contratto)	€ 0,045 al min. (Lit. 87)	€ 0,095 al min. (Lit. 184)
Tutti i numeri TIM	€ 0,18 al min. (Lit. 349)	€ 0,23 al min. (Lit. 445)
tutti i numeri di Rete Fissa e cellulari di altri Gestori	€ 0,18 al min. (Lit. 349)	€ 0,23 al min. (Lit. 445)
Traffico Internazionale: traffico dall'Italia verso numeri identificativi/prefissi di Europa, USA, Canada; chiamate in Roaming terminato (Europa, USA e Canada)	€ 0,23 al min. (Lit. 445)	€ 0,28 al min. (Lit. 542)
Scatto alla risposta	€ 0,10 (Lit. 194)	€ 0

PIANO SCONTI

Per tutti gli aderenti all'accordo sono previsti sconti sulle tariffe applicate in funzione del traffico mensile generato, verso numeri TIM e di Rete Fissa, da tutte le linee cellulari aderenti a tale accordo. Tali sconti possono essere riassunti con la seguente tabella ed applicati alle numerazioni TIM e di Rete Fissa :

Traffico Mensile generato dall'insieme degli associati AGIDAE	SCONTO
Da € 450,00 a € 900,00	8%
Da € 900,01 a € 1.500,00	11%
Da € 1.500,01 a € 3.500,00	15%
Da € 3.500,01 a € 6.000,00	20%
Da € 6.000,01 a € 12.000,00	25%
Da € 12.000,01 a € 18.000,00	30%
Da € 18.000,01 a € 24.000,00	35%
oltre € 24.000,01	40%

PROFILO TARIFFARIO AGIDAE CON SCATTO ALLA RISPOSTA (TAB. B1)

Canoni					€ (IVA esclusa)		
Canone mensile per linea					€ 3,5		
Traffico mensile generato dall'insieme degli associati AGIDAE							
Tipologia di traffico							
	Fino a € 450	Da € 450,01 a € 900	Da €900,01 a € 1.500	Da €1.500,01 a € 3.500	Da €3.500,01 a € 6.000	Da €6.000,01 a € 12.000	Da €12.000,01 a € 18.000
Rete AGIDAE (tutti i TIM della Convenzione e 5 numeri Pabx per contratto)	€ 0,045	€ 0,041	€ 0,040	€ 0,038	€ 0,036	€ 0,034	€ 0,032
Tutti i TIM	€ 0,18	€ 0,166	€ 0,160	€ 0,153	€ 0,144	€ 0,135	€ 0,126
Tutti i numeri di Rete Fissa	€ 0,18	€ 0,166	€ 0,160	€ 0,153	€ 0,144	€ 0,135	€ 0,126
Tutti i cellulari di altri Gestori	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18
Traffico Internazionale (Europa, USA, Canada)	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23
		Sconto 8%	Sconto 11%	Sconto 15%	Sconto 20%	Sconto 25%	Sconto 30%

PROFILO TARIFFARIO AGIDAE SENZA SCATTO ALLA RISPOSTA (TAB. B2)

Per i canoni cfr. tabella B1

Traffico mensile generato dall'insieme degli associati AGIDAE							
Tipologia di traffico							
	Fino a € 450	Da € 450,01 a € 900	Da € 900,01 a € 1.500	Da € 1.500,01 a € 3.500	Da € 3.500,01 a € 6.000	Da € 6.000,01 a € 12.000	Da € 12.000,01 a € 18.000
Rete AGIDAE (tutti i TIM della Convenzione e 5 nn. Pabx per contratto)	€ 0,095	€ 0,087	€ 0,085	€ 0,081	€ 0,076	€ 0,071	€ 0,067
Tutti i nn. TIM	€ 0,230	€ 0,212	€ 0,205	€ 0,196	€ 0,184	€ 0,173	€ 0,161
Tutti i nn. di Rete Fissa	€ 0,230	€ 0,212	€ 0,205	€ 0,196	€ 0,184	€ 0,173	€ 0,161
Tutti i cellulari di altri Gestori	€ 0,230	€ 0,230	€ 0,230	€ 0,230	€ 0,230	€ 0,230	€ 0,230
Traffico Internaz. (dall'Italia a Europa, USA, Canada; chiamate in Roaming terminato (Europa, USA e Canada))	€ 0,280	€ 0,280	€ 0,280	€ 0,280	€ 0,280	€ 0,280	€ 0,280
		Sconto 8%	Sconto 11%	Sconto 15%	Sconto 20%	Sconto 25%	Sconto 30%

Tariffe per le chiamate dall'estero (In Roaming)

L'Accordo Agidæ prevede una tariffazione specifica per il traffico generato in Roaming. La tariffazione specifica rende più semplice il controllo della spesa, introducendo una conveniente tariffazione flat dipendente solo dal Paese in cui ci si trova e da quello di appartenenza del numero chiamato.

I Paesi di maggiore interesse sono stati raggruppati in **3 aree**, e per le aree 1 e 2 sono state definite **tariffe flat** indipendenti dall'operatore scelto per il roaming. Per ogni chiamata effettuata viene addebitato uno **scatto** pari a 12 centesimi.

Chiamate effettuate da AREA 1	Costo al minuto	Area 1 Austria; Belgio; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Gibilterra; Regno Unito; Grecia; Groenlandia; Irlanda; Islanda; Isola di Guernsey; Isola di Jersey; Isola di Man; Isole Faroe; Italia (solo come destinazione della chiamata); Lussemburgo; Macedonia; Norvegia; Olanda; Polonia; Portogallo; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Ungheria.
verso Area 1	€ 0,90	
verso Area 2	€ 1,70	Area 2 Albania; Andorra; Australia; Bahrein; Bosnia; Bulgaria; Cina; Emirati Arabi; Jugoslavia; Lettonia; Liechtenstein; Lituania; Macao; Malta; Moldavia; Kosovo; Qatar; Rep. Ceca; Rep. Slovacca; Romania; Turchia; Ucraina; USA; Canada; Algeria; Sud Africa; Tunisia; Taiwan; Thailandia; Venezuela.
Chiamate effettuate da AREA 2	Costo al minuto	
verso Area 1	€ 1,70	Area 3 resto del mondo
verso Area 2	€ 0,90	
Chiamate effettuate da AREA 3	Costo al minuto	
verso tutte le aree	tariffa dell'operatore estero + 15%	



199.13.00.31



Group



CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) Membri del Consiglio Direttivo AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Martedì	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Sabato	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 - 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) Altri consulenti disponibili in sede AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano

